SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 19 febbraio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano gli abbonati che si sta predisponendo l'invio dei bollettini di conto corrente postale «premarcati» per il rinnovo degli abbonamenti 2003 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al numero 06-85082520.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 18 febbraio 2003, n. **25.**

Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico . . . . Pag. 5

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 30 gennaio 2003.

Riconoscimento al sig. Valerio Massimiliano di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato . . . . Pag. 7

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 16 dicembre 2002.

Trasferimento crediti dalla Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Livorno alla Federazione nazionale commercianti in liquidazione . . . . Pag. 7

DECRETO 6 febbraio 2003.

Devoluzione, a titolo gratuito, alla regione Calabria del complesso aziendale «Acqua del Signore», in Soveria Mannelli. Pag. 8

Ministero della salute

ORDINANZA 28 gennaio 2003.

Sospensione sul territorio nazionale delle sperimentazioni con prodotti per terapia genica che prevedono l'impiego di vettori retrovirali . . . . Pag. 12

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 7 novembre 2002.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di Brindisi in rappresentanza della C.I.S.L. . . . Pag. 13

DECRETO 15 gennaio 2003.

Sostituzione di un componente effettivo in rappresentanza dei lavoratori dipendenti in seno al comitato provinciale INPS di Matera . . . Pag. 13

DECRETO 16 gennaio 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Campania Trasporti», in Napoli . . . Pag. 13

DECRETO 21 gennaio 2003.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di Brindisi in rappresentanza della C.G.I.L. . . . Pag. 14

DECRETO 28 gennaio 2003.

Sostituzione di un componente del comitato I.N.P.S. di Perugia in rappresentanza dei datori di lavoro . . . Pag. 14

DECRETO 31 gennaio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Comunale per la Casa Gualdo», in Roncofreddo . . . Pag. 15

DECRETO 4 febbraio 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Coopagri a r.l.», in San Felice Circeo . . . Pag. 15

Ministero delle attività produttive

DECRETO 15 gennaio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa G7», in Bologna e nomina del commissario liquidatore . . . Pag. 16

DECRETO 15 gennaio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Truks Line - Soc. coop. a r.l.», in Genova e nomina del commissario liquidatore . . . Pag. 16

DECRETO 15 gennaio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cantina Sociale di Cortona - Soc. coop. a responsabilità limitata» in liquidazione, in Cortona e nomina del commissario liquidatore . . . Pag. 17

DECRETO 29 gennaio 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Nuova Edildaunia - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Cerignola e nomina del commissario liquidatore . . . Pag. 17

DECRETO 29 gennaio 2003.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Residence dei Fiori», in Padova . . . Pag. 18

DECRETO 29 giugno 2003.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Edilpopolare A. Gramsci», in Marigliano . . . Pag. 18

DECRETO 29 gennaio 2003.

Revoca e nuova nomina del commissario governativo della cooperativa «Area - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Padova . . . Pag. 19

DECRETO 29 gennaio 2003.

Revoca e nuova nomina del commissario governativo della cooperativa edilizia «Tagliacozzo 89», in Tagliacozzo Pag. 19

DECRETO 29 gennaio 2003.

Nomina del commissario governativo della cooperativa di produzione e lavoro «Labor Clean soc. coop. a r.l.», in Serravalle Scrivia . . . Pag. 20

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 24 gennaio 2003.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni S.r.l.» ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Valtellina Casera» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92 . . . Pag. 21

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 20 dicembre 2002.

Ammissione dei progetti e centri di ricerca per complessivi € 193.590,00 di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997, n. 629 . . . Pag. 22

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 31 ottobre 2002.

Fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993 - Quarta assegnazione anno 2002 (completamenti legge n. 64/1986). (Deliberazione n. 91/2002) . . . . Pag. 24

DELIBERAZIONE 27 dicembre 2002.

Indicazioni tariffe autostradali. (Deliberazione n. 142/2002) . . . . Pag. 24

Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione

DELIBERAZIONE 30 gennaio 2003.

Regolamento per l'individuazione delle categorie di documenti amministrativi formati o comunque rientranti nella disponibilità dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sottratti all'accesso in attuazione dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (Deliberazione n. 2/2003). Pag. 25

Agenzia del demanio

DECRETO 6 febbraio 2003.

Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'I.N.P.D.A.P. Pag. 27

Università di Roma «Tor Vergata»

DECRETO RETTORALE 27 gennaio 2003.

Modificazioni allo statuto. . . . . Pag. 28

Università Cattolica del «Sacro Cuore» di Milano

DECRETO RETTORALE 29 gennaio 2003.

Modificazioni allo statuto. (Decreto n. 202). . . . . Pag. 29

DECRETO RETTORALE 29 gennaio 2003.

Modificazioni allo statuto. (Decreto n. 203). . . . . Pag. 29

CIRCOLARI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CIRCOLARE 13 febbraio 2003.

Distruzione di imbarcazioni utilizzate per reati di immigrazione clandestina . . . . Pag. 30

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi . . . . Pag. 35

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 18 febbraio 2003 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia. Pag. 35

Ministero della salute:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Advil istant liqui gels». Pag. 35

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diamicron» . . . . . . Pag. 36

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Telmin» . . . . Pag. 37

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sputolysin» . . . . Pag. 37

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Flubenol». . . . . Pag. 37

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tylan Sulfa G100 Premix» . . . . Pag. 38

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dimetilsulfossido gel» . . . . Pag. 38

Rettifica al decreto n. 242/2002 del 20 novembre 2002, relativo alla specialità medicinale per uso veterinario «Yodimaspen» . . . . Pag. 38

Comunicato di rettifica concernente: estratto decreto n. 541 del 5 dicembre 2000 riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Azatioprina». Pag. 38

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa edilizia «Bella Roma a r.l.», in Molfetta . . . . Pag. 39

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa edilizia «La Murgia a r.l.», in Noci . . . . Pag. 39

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa edilizia «Progetto Consedil a r.l.», in Bari . . . . Pag. 39

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa sociale «Paradisea a r.l.», in Bari. . . . . Pag. 39

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Adria a r.l.», in Bari. . . . . Pag. 39

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Caido Gioia a r.l.», in Gioia del Colle. . . . . Pag. 39

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Ezra Pound a r.l.», in Gioia del Colle . . . . Pag. 40

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Edilizia Borgorose a r.l.», in Bari . . . . Pag. 40

Ministero delle politiche agricole e forestali:

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asiago» . . . . . . Pag. 40

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Casatella Trevigiana». . . . . Pag. 43

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Piave». . . . . Pag. 46

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Kiwi Latina» . . . . Pag. 50

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Ricotta Romana». . . . . Pag. 53

Comune di Manduria: Approvazione definitiva della variante al piano regolatore generale. (Delibera c.c. n. 56 del 31 dicembre 2002). . . . . Pag. 56

Comune di Bonate Sopra: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 56

Comune di Canosio: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 57

Comune di Carro: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 Pag. 57

Comune di Carugate: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 57

Comune di Cassano d'Adda: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 . . . . Pag. 57

Comune di Corzano: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 58

Comune di Gaglianico: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 58

Comune di Genivolta: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 58

Comune di Gorlago: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 58

Comune di Musile di Piave: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 . . . . Pag. 58

Comune di Palagiano: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 59

Comune di Pozza di Fassa (Poza): Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. . . . . Pag. 59

Comune di Re: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 59

Comune di Salice Salentino: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 . . . . Pag. 60

Comune di San Giorgio Jonico: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 . . . . Pag. 60

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 60

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 18 febbraio 2003, n. **25.**

Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il quale stabilisce che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto sono individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, nonché l'articolo 5, comma 2, il quale stabilisce che dal 1° gennaio 2001 l'ordine di entrata in funzione delle unità di produzione di energia elettrica, nonché la selezione degli impianti di riserva e di tutti i servizi ausiliari offerti, sono determinati secondo il dispacciamento di merito economico;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000 e in data 17 aprile 2001, pubblicati, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 27 del 3 febbraio 2000 e n. 97 del 27 aprile 2001, con i quali sono stati individuati gli oneri generali del sistema elettrico, ai sensi del citato articolo 3, comma 11;

Ritenuto che la liquidazione definitiva degli oneri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, e all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del predetto decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000 è finalizzata al raggiungimento dell'equilibrio economico nella formazione dei prezzi ed a garantire la piena concorrenzialità del mercato;

Tenuto conto che ad oggi i costi non recuperabili di cui al citato articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, non sono stati ancora quantificati;

Ritenuto che occorre eliminare ogni perdurante incertezza regolatoria, al fine di consentire l'eliminazione degli ostacoli alla sollecita entrata in funzione del sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79 del 1999 e che, pertanto, occorre consentire agli operatori la definizione delle partite economiche relative agli oneri generali afferenti al sistema elettrico;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediate misure per garantire la continuità delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza ed economicità, attraverso la definizione di regole certe in ordine ai rapporti economici tra i soggetti che operano nel mercato;

Ritenuto inoltre necessario individuare criteri di priorità per l'efficace attuazione del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, finalizzati al rafforzamento del sistema di produzione di energia elettrica in termini sia di potenza installata, sia di affidabilità e diversificazione dei combustibili di alimentazione, in grado di garantire la sicurezza e l'economicità del sistema elettrico nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Oneri generali del sistema elettrico

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, gli oneri generali del sistema elettrico, di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono costituiti da:

a) i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attività connesse e conseguenti;

b) i costi relativi all'attività di ricerca e di sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico;

c) l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica previste dalle disposizioni richiamate nell'articolo 2, punto 2.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 1997, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 19 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1996;

d) la reintegrazione dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocalizzazione all'estero delle attività di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dall'ENEL S.p.a. dalla Nigeria, in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997, e che non possono essere recuperati a seguito dell'entrata in vigore della direttiva n. 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, pari ai costi annui effettivamente sostenuti derivanti dal complesso dei relativi impegni contrattuali, al netto dei costi di rigassificazione del gas naturale, sommati agli oneri derivanti dalle perdite tecniche, effettivamente sostenuti fino al 1° gennaio 2010.

Art. 2.

Esclusione delle compensazioni

1. Dal 1° gennaio 2002 non si applica la compensazione come definita all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2000.

2. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti, determina le partite economiche relative agli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del citato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000, e successive modificazioni, maturati fino al 31 dicembre 2003, nonché le partite economiche relative al comma 1, ed impartisce le disposizioni necessarie ai fini del rimborso di tali partite economiche e della copertura del relativo fabbisogno, ferme restando le modalità di calcolo vigenti non incompatibili con il presente decreto.

3. Dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2003, per ogni esercizio, ai soli fini della liquidazione delle partite economiche, eventuali oneri negativi maturati complessivamente da ciascuna società sono annullati, fatti salvi gli eventuali oneri positivi maturati complessivamente da ciascuna altra società. Alle società di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 3 settembre 1999, sono attribuiti, anche per il periodo precedente la cessione, gli eventuali oneri positivi maturati dalle stesse, fermo restando l'annullamento degli oneri negativi.

4. Dagli acquisti da terzi nazionali di cui alla lettera *a)* del comma 8 dell'articolo 5 del citato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000, e successive modificazioni, sono esclusi gli acquisti dell'energia di cui al secondo ed al terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

5. Al fine di tutelare la sicurezza e l'economicità del sistema elettrico nazionale, gli oneri di cui all'articolo 1 possono essere modificati con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 3.

Criteri per nuove installazioni e potenziamento di impianti esistenti

1. Ai fini dell'effettuazione della valutazione d'impatto ambientale (VIA) sui progetti di nuova installazione, ovvero di modifica o ripotenziamento di impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, valutati ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono considerati prioritari i progetti di ambientalizzazione delle centrali esistenti che garantiscono la riduzione delle emissioni inquinanti complessive, nonché i progetti che comportano il riutilizzo di siti già dotati di adeguate infrastrutture di collegamento alla rete elettrica nazionale, ovvero che contribuiscono alla diversificazione verso fonti primarie competitive, ovvero che comportano un miglioramento dell'equilibrio tra domanda ed offerta di energia elettrica, almeno a livello regionale, anche tenendo conto degli sviluppi della rete di trasmissione e delle nuove centrali già autorizzate.

2. Il termine per l'espletamento della VIA, effettuata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, è prorogato, anche per i procedimenti in corso, di ulteriori novanta giorni dalla data di trasmissione da parte del proponente delle eventuali integrazioni progettuali richieste, una sola volta, a fini istruttori.

3. Il gestore della rete di trasmissione nazionale provvede a trasmettere al Ministero delle attività produttive analisi previsionali di cui al comma 1, sulla base dei dati su domanda e offerta, flussi di energia e assetto della rete, nonché evoluzione della potenza installata prevista.

4. Con decreto dei Ministri delle attività produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta del comitato paritetico di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, del citato decreto-legge n. 7 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2002, integrato con rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, è approvato periodicamente l'elenco dei progetti che rientrano nelle priorità di cui al comma 1.

5. Al fine di assicurare il corretto adempimento delle eventuali prescrizioni previste dai decreti di compatibilità ambientale per gli impianti di produzione di energia elettrica assoggettati alle procedure di VIA di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, i soggetti proponenti versano all'entrata del bilancio dello Stato un contributo pari a diecimila euro, che sarà riassegnato ad apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

03G0042

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 30 gennaio 2003.

Riconoscimento al sig. Valerio Massimiliano di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Valerio Massimiliano, nato il 9 maggio 1971 a Milano, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di «Attorney and Counselor at Law» di cui è in possesso dal 23 gennaio 2002, come attestato dalla «Appellate Division of the Supreme Court of the State of New York - Second Judicial Department», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che il sig. Valerio ha conseguito il titolo di dottore in giurisprudenza in data 30 ottobre 1996 presso l'Università degli studi di Milano;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Master of Laws», rilasciato dalla «Washington University» di St. Louis (Missouri, USA) in data 14 maggio 1999;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 10 gennaio 2003;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Valerio Massimiliano, nato il 9 maggio 1971 a Milano, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare — per mezzo di un colloquio — la conoscenza della seguente materia: ordinamento e deontologia forensi; le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 30 gennaio 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

03A01673

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 dicembre 2002.

Trasferimento crediti dalla Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Livorno alla Federazione nazionale commercianti in liquidazione.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER GLI AFFARI E PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DEGLI ENTI DISCIOLTI

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato Generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli Enti Disciolti (I.G.E.D);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato Generale per la liquidazione degli Enti Disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il quale le operazioni di liquidazione della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Livorno sono state affidate all'Ufficio liquidazioni ora I.G.E.D.;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956, recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli Enti in liquidazione;

Considerato che una delle operazioni che ostacola la chiusura della gestione liquidatoria del citato Ente è rappresentata da crediti di € 64.416,61 relativi a somme per maggiorazioni ISTAT corrisposte nel 1988 dalla Cassa mutua commercianti di Livorno a vari medici specialistici in attuazione della sentenza del pretore di Livorno del 27 novembre 1981, a seguito di pignoramento ordinati dal tribunale di Livorno;

Visto che in sede di appello, il tribunale di Livorno, con sentenza n. 463/1985 ha riformato la predetta sentenza pretorile, dichiarando non dovute le somme eccedenti la maggiorazione ISTAT oltre i 24 punti, condannando gli stessi medici alla restituzione delle somme indebitamente percepite;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura dell'Ente sopraindicato, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 trasferendo il suddetto credito di € 64.416,61 dalla Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Livorno alla Federazione nazionale commercianti in liquidazione;

Decreta:

Il credito di cui alle premesse di € 64.416,61 vantato nei confronti di vari medici specialistici, cosi come specificato nelle premesse, è trasferito, ai sensi e con le modalità dettate dall'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dalla Cassa mutua di malattia in liquidazione per gli esercenti attività commerciali di Livorno alla Federazione nazionale commercianti in liquidazione, il quale verserà il predetto importo alla citata Cassa mutua.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2002

L'Ispettore generale capo: D'ANTUONO

03A01666

DECRETO 6 febbraio 2003.

Devoluzione, a titolo gratuito, alla regione Calabria del complesso aziendale «Acqua del Signore», in Soveria Mannelli.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - ISPETTORATO GENERALE ENTI DISCIOLTI

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, che ha disposto la soppressione e liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (E.N.C.C.) e l'unificazione in capo al commissario liquidatore dell'E.N.C.C. delle procedure liquidatorie dell'ente medeso e delle società controllate;

Visto l'art. 1, comma 3, della citata legge n. 337/1995, il quale ha disposto che il commissario liquidatore redige il rendiconto della liquidazione unificata e che il saldo della gestione è attribuito al Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, che provvede agli adempimenti residuali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, che ha istituito lo speciale ufficio liquidazioni, poi denominato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato 4 maggio 2000 con il quale la predetta liquidazione unificata è stata avocata al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed affidata all'ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto l'art. 2, comma 1, ultima parte, della precitata legge n. 337/1995 che dispone che il Ministero del tesoro, a liquidazione avvenuta, devolve i beni patrimoniali, non utilizzati nella liquidazione e senza pregiudizio per le ragioni dei creditori, a titolo gratuito alle amministrazioni dello Stato, ovvero, sentite le regioni interessate, agli enti locali territoriali o a loro consorzi, che ne abbiano fatto richiesta;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, avente ad oggetto: «Disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale»

ed in particolare l'art. 5, comma 5, che così recita: «*Omissis*... Qualora le regioni nel cui territorio siano situati ne facciano richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli altri beni patrimoniali non occorrenti alla liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta sono devoluti a titolo gratuito alle regioni medesime per essere destinati ad attività di ricerca e sperimentazione agraria ed all'adempimento dei loro fini istituzionali in materia di forestazione, agricoltura e tutela ambientale»;

Visto il parere espresso dall'ufficio legislativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 48668 del 3 novembre 2000, col quale si conferma la necessità di addivenire alla devoluzione delle aziende agro-forestali al fine di evitare sia una loro gestione a tempo indeterminato non compatibile con gli scopi propri dell'attività liquidatoria, sia i connessi problemi di personale e di produttività;

Vista la richiesta di devoluzione gratuita, ai sensi delle leggi n. 337/1995 e n. 122/2001, avanzata dalla regione Calabria, con deliberazione della giunta n. 1157 del 27 dicembre 2001, relativa al complesso aziendale «Acqua del Signore», sito in Soveria Mannelli provincia di Catanzaro (i cui elementi identificativi catastali sono contenuti nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto) e sul quale insistono dei fabbricati in corso di accatastamento — che verranno trasferiti alla Regione a seguito di verbale di consegna e consistenza — già di proprietà della Società agricola e forestale per le piante da cellulosa e da carta S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa C.S.A.F. S.p.a. in l.c.a.), società facente parte della liquidazione unificata E.N.C.C. e società controllate;

Considerato che con la predetta deliberazione n. 1157 del 27 dicembre 2001 la giunta della regione Calabria si è altresì formalmente impegnata ad adottare tutti gli atti e i provvedimenti necessari per il trasferimento nei ruoli della Regione dei dieci dipendenti della liquidazione E.N.C.C. in servizio presso il suddetto complesso aziendale;

Considerato che con la devoluzione del complesso aziendale «Acqua del Signore», comprensivo anche di tutti i beni mobili, scorte, materiali e beni mobili registrati di cui all'allegato *B* che costituisce parte integrante del presente decreto, la regione Calabria è obbligata ad assumere i dipendenti del ruolo unico transitorio della liquidazione operanti in detto complesso aziendale e che il mancato adempimento di tale obbligo costituisce condizione risolutiva dell'atto di devoluzione del complesso medesimo;

Considerato inoltre che nell'azienda «Acqua del Signore» insistono impianti sperimentali di rilevante valore scientifico su complessivi ha 1,80 ovvero impianti che contengono materiale genetico meritevole di essere conservato;

Vista la sentenza n. 872/99 del 7 giugno 1999 con la quale il tribunale di Roma ha approvato la proposta di concordato ex art. 214 della legge fallimentare — regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 — presentata dalla S.A.F. S.p.a. in l.c.a. con assunzione da parte dell'E.N.C.C. e conseguente trasferimento al predetto E.N.C.C. di tutte le attività e passività comunque facenti capo alla predetta S.A.F. S.p.a. in l.c.a.;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Decreta:

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240 convertito in legge 3 agosto 1995, n. 337, e dell'art. 5, comma 5, della legge n. 122 del 27 marzo 2001 il complesso aziendale «Acqua del Signore», sito in Soveria Mannelli provincia di Catanzaro (già di proprietà della S.A.F. S.p.a. in c.a. rientrante nella liquidazione unificata dell'E.N.C.C. e società controllate) è devoluto a titolo gratuito alla regione Calabria con sede a Catanzaro alla via Massara n. 2 - codice fiscale n. 02205340793.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 337/1995 gli atti compiuti per la liquidazione dell'E.N.C.C. e delle società controllate, anche se costituenti apporti, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecarie in misura fissa e sono esenti da ogni altro tributo.

3. Il mancato adempimento dell'obbligo relativo alla definitiva assunzione nei ruoli della regione Calabria dei dipendenti del ruolo unico transitorio della liquidazione operanti presso il complesso aziendale «Acqua del Signore», è condizione risolutiva della devoluzione di cui al punto 1.

4. Agli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto e concernenti la devoluzione del complesso aziendale «Acqua del Signore» provvederà, direttamente e con oneri a proprio carico, la regione Calabria.

5. L'amministrazione che subentrerà nella gestione delle attività di ricerca e sperimentazione finora svolte dall'E.N.C.C. o dalle Società controllate, previa valutazione della opportunità di portare a conclusione i cicli sperimentali iniziati e della conservazione del patrimonio genetico esistente, avrà il diritto di accedere nell'Azienda e di effettuare gli interventi necessari. Le spese relative al mantenimento degli impianti ed agli interventi da eseguire saranno a carico dell'Amministrazione che effettua l'attività di ricerca, salvo diverso accordo con la regione Calabria.

Il presente decreto ed i suoi allegati costituiscono titolo per effettuare le volture catastali e trascrizioni alla Conservatoria dei registri immobiliari nonché nei registri dei beni della regione Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2003

L'Ispettore generale capo: D'ANTUONO

ALLEGATO *A*

TABELLA TERRENI INTESTATI ALLA
AZIENDA ACQUA DEL SIGNORE
PROPRIETÀ SAF

Partita	Comune Censuario	Foglio	Particella	Ha
5134	Decollatura	69	171	3.90
"	"	70	66	1.50.70
"	"	"	68	1.60.20
"	"	"	70	5.54.80
"	"	"	76	50
"	"	"	105	3.10
5489	"	69	80	6.60.80
"	"	"	108	1.42.10
"	"	"	109	2.38.90
"	"	70	1	4.67.90
"	"	"	2	6.00
"	"	"	3	1.19.20
"	"	"	4	10.30
"	"	"	6	19.10
"	"	"	7	11.70
"	"	"	8	9.70
"	"	"	12	13.12.00
"	"	"	38	78
"	"	"	45	2.20.10
"	"	"	49	4.02.90
"	"	"	74	6.40
1302	Carlopoli	15	196	1.39.10
"	"	"	197	1.19.70
"	"	"	256	1.77.90
"	"	"	269	2.65.30
"	"	"	270	2.72.40
2232	Soveria Mannelli	30	306	22.80
5043	Gimigliano	1	4	22.60
"	"	"	5	5.20
"	"	"	7	1.04.90
"	"	"	8	4.93.80
"	"	"	9	17.90
"	"	"	10	1.26.60
"	"	"	11	9.43.80
"	"	"	12	59.50
"	"	"	13	24.50
"	"	"	17	2.53.86
Totale				**75.50.94**

Partita	Comune Censuario	Foglio	Particella	Ha
5043	Gimigliano	1	18	3.18.87
"	"	"	21	7.38.40
"	"	"	27	38.20
"	"	"	28	2.61.70
"	"	"	29	1.04.45
"	"	"	30	1.72.30
"	"	"	31	6.70
"	"	"	32	7.40
"	"	"	33	20.60
"	"	"	34	40.60
"	"	"	35	4.10.10
"	"	"	38	36.50
"	"	"	39	70.26
"	"	"	40	47.10
"	"	"	41	1.38.71
"	"	"	42	94.40
"	"	"	43	3.80
"	"	"	44	2.55.47
"	"	"	45	76
"	"	"	46	22.90
"	"	"	47	25.50
"	"	"	48	16.30
"	"	"	51	2.09.20
"	"	"	52	1.75.98
"	"	"	54	3.25.50
"	"	"	57	14.00
"	"	"	60	5.27
"	"	"	65	3.24
"	"	"	66	34
"	"	"	67	39
"	"	"	68	25
"	"	"	69	99
"	"	"	70	5.33
"	"	"	71	2.66
"	"	"	72	1.98
"	"	"	73	2.05
Totale				**35.78.20**

Totale complessivo	**Ha 111.29.14**

ALLEGATO *B*

AUTOVETTURE	TARGA
Fiat Ducato 280 Diesel	RM 36799A
Fiat Panda	RM 93123G
Fiat Fiorino	RM 26246V

MACCHINE AGRICOLE	TARGA	TELAIO
Benfra 6513	CZ 24040	23349
Fiat 605	CZ 10941	351565
Fiat 605	PG 30889	352309
Fiat 1000 DTS	RM24271	913814
Fiat 680/12	PC 28423	33264
Fiat 780 DT	RM24246	674371
Fiat Allis 90/C BD7	RM24266	600409
Fiat 80R C	RM 24266	642299
Holder 5200	SA 25485	52010228
Falciatrice pinza G.	CZ 21829	38170
Rimorchio Omas-Maril	CZ 2387	3416
Rimorchio Scalvenzi	CZ 611	BR0222
Motopompa VM 80	CZ 24529	419713
Motopompa Deuz	CZ6796	3484925

03A01840

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 28 gennaio 2003.

Sospensione sul territorio nazionale delle sperimentazioni con prodotti per terapia genica che prevedono l'impiego di vettori retrovirali.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439;

Visto il regolamento CEE n. 2309/93 del Consiglio europeo del 22 luglio 1993;

Vista l'ordinanza contingibile ed urgente relativa alla terapia genica del Ministro della salute del 10 ottobre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 novembre 2002, n. 264;

Considerato che non è stato ancora possibile conoscere le cause del caso di reazione avversa grave, registrata in una sperimentazione clinica in corso all'estero, che ha portato all'emanazione della citata ordinanza del Ministro della salute del 10 ottobre 2002;

Considerato che nella stessa sperimentazione clinica è stato registrato un secondo caso di reazione avversa;

Considerata, quindi, la necessità di un ulteriore approfondimento della valutazione del rischio dei prodotti per terapia genica che prevedono l'impiego di vettori retrovirali;

Ritenuto, pertanto, che permangono le motivazioni per mantenere la sospensione sul territorio nazionale delle sperimentazioni cliniche che prevedono l'impiego di vettori retrovirali;

Ordina:

Art. 1.

1. Le disposizioni dell'ordinanza del Ministro della salute del 10 ottobre 2002 sono prorogate al 31 maggio 2003.

La presente ordinanza viene inviata agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Salute, foglio n. 68

03A02060

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 novembre 2002.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di Brindisi in rappresentanza della C.I.S.L.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto il proprio decreto n. 757 del 24 febbraio 2000, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale INPS di Brindisi;

Vista la nota s.n. del 10 ottobre 2002 con la quale il sig. Quartulli Eugenio Teodosio ha rassegnato le proprie dimissioni da componente del suddetto comitato;

Vista la nota prot. n. 417/02 dell'11 ottobre 2002 della C.I.S.L. unione sindacale territoriale di Brindisi con la quale viene designato come componente del sopracitato comitato, in rappresentanza dei lavoratori, il sig. Pedali Carmelo, nato a San Donaci il 28 maggio 1949 ivi residente alla via M.M. Lorusso n. 12, in sostituzione del sig. Quartulli Eugenio Teodosio;

Decreta:

Il sig. Pedali Carmelo nato a San Donaci il 28 maggio 1949, è nominato componente del comitato provinciale INPS di Brindisi in rappresentanza della C.I.S.L. di Brindisi ed in sostituzione del sig. Quartulli Eugenio dimissionario.

Brindisi, 7 novembre 2002

Il direttore: MARZO

03A01705

DECRETO 15 gennaio 2003.

Sostituzione di un componente effettivo in rappresentanza dei lavoratori dipendenti in seno al comitato provinciale INPS di Matera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MATERA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto n. 24 del 17 luglio 2002, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S. di Matera;

Vista la lettera del 3 gennaio 2003 di dimissioni presentata dal rag. Ippolito Trilli, componente effettivo in seno al comitato in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

Vista la lettera prot. n. 01/0803 del 3 gennaio 2003 con la quale la Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL) ha designato quale rappresentante effettivo, in seno al predetto organismo collegiale, il sig. Antonio Pirulli in sostituzione del rag. Ippolito Trilli;

Ritenuta la necessità di dover provvedere a tale sostituzione e rettifica;

Decreta:

Il sig. Antonio Pirulli è nominato componente effettivo in seno al comitato provinciale INPS di Matera, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, in sostituzione del sig. Ippolito Trilli, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Matera, 15 gennaio 2003

Il direttore: GURRADO

03A01516

DECRETO 16 gennaio 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Campania Trasporti», in Napoli.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2000, n. 449;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 con il Ministero delle attività produttive;

Considerato che la società cooperativa «Campania Trasporti», con sede in Napoli al Centro direzionale isola F/11 con assemblea straordinaria del 18 maggio

1998 è stata sciolta ai sensi dell'art. 2448 del codice civile ed il sig. Di Matteo Aniello, nato a Torre del Greco (Napoli) il 17 maggio 1962, ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che il liquidatore non ha consentito la revisione dell'Ente e che non risultano depositati presso il registro delle imprese bilanci di liquidazione;

Visto il parere espresso del comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive nella seduta del 5 marzo 2002;

Ritenuta, pertanto, necessaria ed opportuna la sostituzione del predetto liquidatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

Il dott. Cioccia Marco, nato a Napoli il 19 luglio 1963, ivi residente in via S. Rosa n. 290, è nominato liquidatore della società cooperativa «Campania trasporti», con sede in Napoli, costituita in data 21 dicembre 1992, registro società n. 1999/93, tribunale di Napoli, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro imprese della C.C.I.A.A. di Napoli 06606790639, in luogo del sig. Di Matteo Aniello, nato a Torre del Greco il 17 maggio 1962.

Napoli, 16 gennaio 2003

Il direttore: MORANTE

03A01750

DECRETO 21 gennaio 2003.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di Brindisi in rappresentanza della C.G.I.L.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto il proprio decreto n. 757 del 24 febbraio 2000, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale INPS di Brindisi;

Vista la nota s.n. dell'8 gennaio 2003 con la quale il sig. Gianicolo Luciano ha rassegnato le proprie dimissioni da componente del suddetto comitato;

Vista la nota prot. n. 1/2003/sp della Camera del lavoro territoriale (C.G.I.L.) di Brindisi con la quale viene designato come componente del medesimo comitato, in rappresentanza dei lavoratori, il sig. Muccio Antonio nato ad Alessano (Lecce) il 21 marzo 1940 e residente in Brindisi alla via Boldini, 7, in sostituzione del sig. Gianicolo Luciano, dimissionario;

Visto l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, che ha disposto la soppressione dei fogli degli annunci legali delle provincie a decorrere dal 9 marzo 2001;

Decreta:

Il sig. Muccio Antonio nato ad Alessano (Lecce) il 21 marzo 1940, è nominato componente del comitato provinciale INPS di Brindisi, in rappresentanza della C.G.I.L. di Brindisi ed in sostituzione del sig. Gianicolo Luciano dimissionario.

Il presente decreto verrà comunicato direttamente alle parti interessate dallo scrivente.

Brindisi, 21 gennaio 2003

Il direttore: MARZO

03A01704

DECRETO 28 gennaio 2003.

Sostituzione di un componente del comitato I.N.P.S. di Perugia in rappresentanza dei datori di lavoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PERUGIA

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come modificati dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto direttoriale n. 6 del 27 dicembre 2001, con cui è stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S.;

Vista la nota del 10 ottobre 2002 pervenuta il 28 gennaio 2003 con il quale il sig. Silvano Madonna rassegna le proprie dimissioni;

Vista la nota del 16 gennaio 2002 pervenuta il 21 gennaio 2003 dell'Unione provinciale agricoltori di Perugia con la quale si comunica la sostituzione del sig. Silvano Madonna con il dott. Vito Capozzoli;

Decreta:

Il dott. Vito Capozzoli, nato a Pisa il 13 settembre 1948 e residente in Perugia via C. Monteverdi n. 16, domiciliato per l'incarico presso l'U.P.A., è nominato componente del comitato I.N.P.S. di Perugia in rappresentanza dei datori di lavoro ed in sostituzione del sig. Silvano Madonna.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Perugia, 28 gennaio 2003

Il direttore: DE VECCHI

03A01696

DECRETO 31 gennaio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Comunale per la Casa Gualdo», in Roncofreddo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FORLÌ

Visto l'art. 2544, primo comma del codice civile che prevede la possibilità di disporre lo scioglimento di diritto e la perdita della personalità giuridica per le società cooperative che, a giudizio dell'autorità governativa, non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica nel Ministero delle attività produttive - Direzione generale enti cooperativi (già Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di commissario liquidatore;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287;

Vista l'istruttoria predisposta da questa direzione per la società cooperativa di seguito indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal già citato dettato civilistico;

Decreta

lo scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore della seguente società cooperativa:

«Edilizia Comunale per la Casa Gualdo», con sede in Roncofreddo, costituita con rogito notaio dott. Decio Sabattini di Forlì il 20 gennaio 1973, repertorio n. 4212, raccolta n. 1138, omologato dal tribunale di Forlì il 1° marzo 1973, depositato il 26 aprile 1973, iscritta nel registro delle società al n. 5310 (ora registro imprese) avente numero di posizione nel bollettino ufficiale delle società cooperative (B.U.S.C.) n. 1455/124696.

Forlì, 31 gennaio 2003

Il direttore provinciale: DALMONTE

03A01844

DECRETO 4 febbraio 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Coopagri a r.l.», in San Felice Circeo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative del 15 maggio 2002;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, in materia di esercizio della vigilanza sulle società cooperative;

Visto il decreto dirigenziale n. 63 del 12 settembre 2002, con il quale veniva nominato il rag. Marini Gervasio liquidatore della cooperativa «Coopagri a r.l.», con sede in San Felice Circeo in sostituzione del liquidatore ordinario sig. Farano Felice;

Viste le dimissioni dall'incarico presentate dal rag. Marini Gervasio;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla nomina di altra persona che assolve la funzione di liquidatore;

Decreta

di nominare il rag. Edoardo Gaspardis, residente in Latina, via Parigi n. 20, con studio professionale sito in Latina, viale P.L. Nervi n. 188, sc. G, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Coopagri a r.l.», avente sede in San Felice Circeo, via Molella n. 71, costituita in data 30 ottobre 1991, rogito notaio Raffaele Ranucci di Terracina, repertorio n. 41345, B.U.S.C. n. 3048/255857.

Latina, 4 febbraio 2003

Il direttore provinciale: D'INCERTOPADRE

03A01845

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 15 gennaio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa G7», in Bologna e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 27 ottobre 2000 e dell'accertamento del 30 luglio 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa G7», con sede in Bologna (codice fiscale n. 01783071200) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Claudio Maccaferri nato a Bologna il 15 ottobre 1959 ed ivi domiciliato in via delle Armi, 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 15 gennaio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A01691

DECRETO 15 gennaio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Truks Line - Soc. coop. a r.l.», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 10 ottobre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Truks Line - Soc. coop. a r.l.», con sede in Genova (codice fiscale n. 03801090105) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Roberto Benedetti, nato a Genova il 23 marzo 1948 ed ivi domiciliato in via Porta d'Archi, 10/19, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 15 gennaio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A01693

DECRETO 15 gennaio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cantina Sociale di Cortona - Soc. coop. a responsabilità limitata» in liquidazione, in Cortona e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 22 maggio 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cantina Sociale di Cortona - Soc. coop. a responsabilità limitata» in liquidazione, con sede in Cortona (Arezzo) - (codice fiscale n. 00102070513) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Maria Gioiosa Salvi, nata ad Arezzo il 10 maggio 1949, domiciliata in Arezzo, in via Roma n. 7 ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 15 gennaio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A01695

DECRETO 29 gennaio 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Nuova Edildaunia - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Cerignola e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 25 settembre 2001 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Foggia nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Nuova Edildaunia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cerignola (Foggia);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole della direzione generale sviluppo produttivo e competitività;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Nuova Edildaunia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cerignola (Foggia), via Barile n. 8, costituita in data 5 ottobre 1984 con atto a rogito del notaio dott. Ada Ruo, di Foggia, omologato dal tribunale di Foggia con decreto 31 ottobre 1984, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Silvio De Pascale, con studio in Foggia, viale Michelangelo n. 177 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A01692

DECRETO 29 gennaio 2003.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Residence dei Fiori», in Padova.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compreso il provvedimento di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2001 con il quale la società cooperativa «Residence dei Fiori», con sede in Padova, è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Carmelo Verdiglione;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 2002 con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di sei mesi;

Vista la relazione del commissario governativo con la quale egli, nel rappresentare la situazione della società, ha chiesto una ulteriore proroga di sei mesi del mandato conferito;

Ritenuto opportuno concedere un'ulteriore proroga;

Decreta:

I poteri conferiti al dott. Carmelo Verdiglione, commissario governativo della società cooperativa «Residence dei Fiori», con sede in Padova, sono prorogati fino al 30 giugno 2003.

Roma, 29 gennaio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A01737

DECRETO 29 giugno 2003.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Edilpopolare A. Gramsci», in Marigliano.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compreso il provvedimento di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1997 con il quale la società cooperativa «Edilpopolare A. Gramsci», con sede in Marigliano (Napoli), è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del rag. Salvatore Catuogno;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1998 con il quale il rag. Catuogno viene sostituito con la dott.ssa Marina Liguori per un periodo di dodici mesi;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1999 con il quale la dott.ssa Marina Liguori viene sostituita dal dott. Vittorio Marone per un periodo di sei mesi;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1999 con il quale il dott. Vittorio Marone viene sostituito dal dott. Roberto Sparano per un periodo di dodici mesi;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 2000 con il quale il dott. Roberto Sparano viene sostituito dal dott. Francesco Gioiello per un periodo di dodici mesi;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000 con il quale l'avv. Vittorio Ricci sostituisce il dott. Francesco Gioiello per un periodo di dodici mesi;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 2002 con il quale i poteri dell'avv. Vittorio Ricci sono prorogati fino al 31 dicembre 2002;

Vista la relazione del commissario governativo con la quale egli, nel rappresentare la situazione della società, ha chiesto una ulteriore proroga del mandato conferito;

Ritenuto opportuno concedere un'ulteriore proroga;

Decreta:

I poteri conferiti all'avv. Vittorio Ricci, commissario governativo della società cooperativa «Edilpopolare A. Gramsci», con sede in Marigliano (Napoli), sono prorogati fino al 30 giugno 2003.

Roma, 29 gennaio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A01746

DECRETO 29 gennaio 2003.

Revoca e nuova nomina del commissario governativo della cooperativa «Area - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Padova.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2543 del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Considerate le gravi irregolarità emerse in sede di mancata ispezione datata 4 giugno 2002 nei confronti della cooperativa «Area - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Padova;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Area - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Padova, costituita in data 13 novembre 1998, repertorio n. 30235, a rogito notaio dott. Paone Roberto, codice fiscale n. 03373720287.

Art. 2.

L'avv. Marco Mazzucato con studio in Padova nella Galleria dei Borromeo n. 4, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A01747

DECRETO 29 gennaio 2003.

Revoca e nuova nomina del commissario governativo della cooperativa edilizia «Tagliacozzo 89», in Tagliacozzo.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2543 del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Considerate le gravi irregolarità emerse in sede di verbale ispettivo datato 28 giugno 2002 nei confronti della cooperativa edilizia «Tagliacozzo 89», con sede in Tagliacozzo (L'Aquila);

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia «Tagliacozzo 89», con sede in Tagliacozzo (L'Aquila), codice fiscale n. 01237780661, costituita in data 24 ottobre 1989, repertorio n. 611, a rogito notaio dott. Colucci Roberto.

Art. 2.

Il sig. Maurizio Zazzara con studio in Pescina (L'Aquila), via Umberto I n. 40, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'Ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A01748

DECRETO 29 gennaio 2003.

Nomina del commissario governativo della cooperativa di produzione e lavoro «Labor Clean soc. coop. a r.l.», in Serravalle Scrivia.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2543 del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Considerate le numerose gravi irregolarità nella gestione societaria evidenziate a carico della cooperativa produzione e lavoro «Labor Clean soc. coop. a r.l.», con sede in Serravalle Scrivia (Alessandria), come risulta dal verbale di ispezione ordinaria redatto in data 11 ottobre 2001, nonché le risultanze degli accertamenti effettuati dal servizio ispezione del lavoro della direzione provinciale competente per territorio, in merito alle prestazioni lavorative dei soci, configurabili nell'ambito dell'intermediazione di manodopera;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che, in considerazione della particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia «Labor Clean soc. coop. a r.l.», con sede in Serravalle Scrivia (Alessandria), costituita in data 4 giugno 1996, a rogito notaio dott. Marco Lanzavecchia, codice fiscale n. 01706810064.

Art. 2.

La dott.ssa Anna Dallera con studio in Tortona (Alessandria), via Principe Tommaso di Savoia n. 15, è nominata per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'Ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A01749

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 24 gennaio 2003.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni S.r.l.» ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Valtellina Casera» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Valtellina Casera», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 13 novembre 2002 di autorizzazione all'organismo «CSQA Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valtellina Casera»;

Visto il decreto 24 gennaio 2003 con il quale l'organismo di controllo «CSQA Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stato cancellato nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito ed è stato revocato il provvedimento autorizzatorio all'organismo medesimo per effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valtellina Casera»;

Visto il decreto 23 gennaio 2003 con il quale l'organismo «CSQA Certificazioni S.r.l.» è stato iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) al sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Vista l'indicazione espressa dal Consorzio per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto, che preso atto della cancellazione dall'elenco degli organismi sopra citato dell'organismo di controllo «CSQA Certificazione qualità agroalimentare S.r.l. e della conseguente revoca del provvedimento autorizzatorio, ha ritenuto segnalare l'organismo «CSQA Certificazioni S.r.l.» con sede in Thiene (VI), via S. Gaetano n. 74, in quanto iscritto nell'elenco citato con il decreto 23 gennaio 2003 in precedenza richiamato;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerata la necessità di assicurare le attività di controllo svolte sulla denominazione di origine protetta «Valtellina Casera» già espletate dell'organismo «CSQA Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.»;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione al sensi del comma 1, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «CSQA Certificazioni S.r.l.» con sede in Thiene (VI), via S. Gaetano n. 74, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Valtellina Casera», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento CE della Commissione n. 1263/96 del 1° luglio 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «CSQA Certificazioni S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata al sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito, con provvedimento dell'Autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni S.r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda al requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Valtellina Casera», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni S.r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Valtellina Casera» così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta Autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data del presente decreto e cesserà il 12 novembre 2005.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Valtellina Casera», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni S.r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Valtellina Casera» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Valtellina Casera».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni S.r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Valtellina Casera», ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A01483

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 20 dicembre 2002.

Ammissione dei progetti e centri di ricerca per complessivi € 193.590,00 di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997, n. 629.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO V

Vista la legge 30 luglio 1999, n. 300, concernente l'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e, i relativi esiti istruttori;

Vista la proposta formulata dal comitato nella riunione del 19 marzo 2002 per il progetto S405-P per il quale il suddetto comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione all'agevolazione;

Considerato che si è reso necessario per il suddetto progetto un supplemento istruttorio da parte dell'istituto convenzionato;

Acquisito in data 5 settembre 2002 il citato supplemento istruttorio;

Visto il decreto di riparto n. 1320 del 13 novembre 2002;

Visto il decreto n. 1283 del 13 settembre 2002 di impegno delle disponibilità del capitolo n. 8932 per l'anno 2002;

Considerato che per il progetto proposto per l'ammissione all'agevolazione nella predetta riunione è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo è ammesso alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

Ditta: CS Informatica S.r.l. - Bari (classificata piccola/media impresa);

Progetto: S405-P;

Titolo del progetto: Progetto Share-Holder;

Entità delle spese nel progetto approvato: € 431.453,26 di cui:

in zona non eleggibile € 18.592,45;

in zona art. 87 par. 3 lettera *a* € 412.860,81;

in zona art. 87 par. 3 lettera *c* € 0,00;

in zona obiettivo 2 € 0,00;

In zona Phasing Out € 0,00;

Entità delle spese ammissibili; € 412.860,81;

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 25.089,48 per ricerca industriale e

€ 406.363,78 per sviluppo precompetitivo;

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *D*, punto 1, 2, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa € 193.590,00;

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2;

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 96.795,00

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 44,25%;

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 44,87%;

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%;

Durata del progetto: 16 mesi a partire dal 1° luglio 2000;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 28 marzo 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa;

stipula del contratto subordinata alla presentazione di polizza fideiussoria per un importo pari alle agevolazioni concesse.

Art. 2.

La relativa spesa di € 193.590,00, è imputata sul capitolo n. 8932 P.G. 02 anno 2002.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

03A01694

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 31 ottobre 2002.

Fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993 - Quarta assegnazione anno 2002 (completamenti legge n. 64/1986). (Deliberazione n. 91/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, con il quale viene, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante disposizioni per il trasferimento delle competenze dei soppressi organismi dell'intervento straordinario e del relativo personale e, in particolare, l'art. 19, comma 5, che istituisce un Fondo per il finanziamento degli interventi ordinari nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, e, in particolare, l'art. 3 che sostituisce il predetto comma 5;

Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002);

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e del bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004;

Viste le delibere adottate da questo Comitato a partire dall'anno 1994, con le quali sono state ripartite tra le Amministrazioni centrali competenti le risorse necessarie ad assicurare la prosecuzione ed il completamento delle iniziative avviate a carico della legge n. 64/1986 ed in particolare le assegnazioni disposte nell'anno in corso con le delibere 28 marzo, n. 22, 2 agosto, n. 60 e 29 settembre, n. 82, a carico del Fondo sopra richiamato;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 ottobre 2002, n. 780, con la quale si rappresenta la necessità di disporre del residuo importo di € 16.997.972 (32.912.663.668 lire) per il completamento dell'Università della Calabria, con sede in Arcavacata, Rende, di cui alle delibere di questo Comitato 13 marzo 1995, n. 18 e 20 novembre 1995, n. 132;

Vista la richiesta del Ministero delle politiche agricole del 25 ottobre 2002, n. 1019, con la quale viene richiesta un'assegnazione di € 165.267 per i compensi da corrispondere al Commissario ad acta ed ai consulenti giuridici operanti nell'ambito della gestione commissariale concernente le attività del soppresso intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Ritenuto opportuno disporre, alla luce delle predette esigenze, un'ulteriore assegnazione pari a complessivi € 17.163.239, a carico delle disponibilità del Fondo ex art. 19 sopra richiamato, per l'anno 2002;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. A valere sulla disponibilità del Fondo ex art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, richiamato in premessa, per un importo complessivo di € 17.163.239, sono disposte le seguenti assegnazioni:

€ 16.997.972 al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il completamento dell'Università della Calabria, con sede in Arcavacata, Rende;

€ 165.267 al Ministero per le politiche agricole e forestali, per oneri connessi alla gestione commissariale delle attività ex Agensud (compensi al Commissario *ad acta* e ed consulenti giuridici).

2. I competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sono autorizzati a disporre, in attuazione della presente delibera, la conseguente variazione di bilancio per l'anno 2002, a carico del Fondo di cui al punto 1.

Roma, 31 ottobre 2002

Il Presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2003
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 361

03A01950

DELIBERAZIONE 27 dicembre 2002.

Indicazioni tariffe autostradali. (Deliberazione n. 142/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992 n. 498, che al comma 1 demanda al CIPE l'emanazione di direttive per la revisione degli strumenti convenzionali e delle tariffe autostradali e al comma 2 prevede che le

tariffe di pedaggio sono fissate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la propria delibera 21 settembre 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 235/1993), con la quale sono state emanate direttive in attuazione del disposto del richiamato art. 11, comma 1, della legge n. 498/1992 ed in particolare è stato precisato che le tariffe di pedaggio autostradale debbono essere fissate con i criteri da stabilire in via generale per la determinazione delle tariffe e dei prezzi dei pubblici servizi, in sede di rilascio o revisione della concessione sulla base del piano finanziario da redigere in conformità ad un modello unificato approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Viste le proprie delibere 7 dicembre 1994, 8 agosto 1995 e 21 dicembre 1995, con le quali sono state emanate direttive per la revisione delle tariffe nelle more della definizione dei criteri per la determinazione delle stesse;

Vista la propria delibera 8 maggio 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 138/1996), che ha costituito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS);

Vista la propria delibera n. 319 del 20 dicembre 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 305/1996), con la quale viene definito lo schema regolatorio complessivo del settore ed in particolare viene indicata nella metodologia del price-cap il sistema di fissazione delle tariffe e viene individuato in un quinquennio l'intervallo temporale entro cui revisionare la formula adottata;

Vista la propria delibera n. 30 del 17 marzo 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 104/2000), con la quale si esclude la traslazione sulle tariffe delle variazioni temporanee dei prezzi internazionali delle materie prime e delle fonti di energia non comprese nel tasso d'inflazione programmato;

Considerato che è trascorso un quinquennio dalla stipula della prima convenzione tra Concedente (ANAS) e Concessionaria avvenuta in data 4 agosto 1997 ed è quindi opportuno verificare i risultati e gli effetti dello schema regolatorio in essere;

Considerato che alla data odierna non è ancora pervenuta a questo Comitato formale proposta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito alla modifica della formula e alla determinazione dei relativi parametri per la fissazione delle tariffe autostradali già indicata nella richiamata delibera n. 319/1996;

Ritenuto di dover procedere a delineare un quadro organico del sistema tariffe sia sotto l'aspetto giuridico sia sotto quello economico;

Tenuto conto che al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti compete l'iniziativa per la determinazione degli aumenti annuali dei pedaggi autostradali;

Delibera:

Nelle more della formalizzazione da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti della proposta relativa alle modalità procedurali ed ai criteri di valutazione dei parametri presi a riferimento nella formula del price-cap, restano valide le disposizioni contenute nella delibera di questo Comitato n. 319 del 20 dicembre 1996 concernente la fissazione dei pedaggi autostradali.

Roma, 27 dicembre 2002

Il Presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2003
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 365

03A01951

AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE 30 gennaio 2003.

Regolamento per l'individuazione delle categorie di documenti amministrativi formati o comunque rientranti nella disponibilità dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sottratti all'accesso in attuazione dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (Deliberazione n. 2/2003).

L'AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, contenente «Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi in attuazione del comma 2 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

Vista la propria decisione assunta nell'adunanza del 15 marzo 2001;

Udito il parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita ai sensi dell'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso nella seduta del 12 novembre 2002 e trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale, con nota prot. Di.C.A./11368/II.4.5.2.1. del 12 dicembre 2002;

DELIBERA
di adottare il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, individua le categorie di documenti amministrativi, formati dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) o comunque rientranti nella sua disponibilità esclusi dall'accesso in conformità a quanto previsto dal medesimo art. 24, comma 2, e dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

Art. 2.

Categorie di documenti amministrativi esclusi dall'accesso per motivi di ordine e sicurezza pubblica

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera *c)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8, comma 5, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità, è escluso l'accesso dalle seguenti categorie di documenti amministrativi:

a) documenti di sicurezza formati, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 1999, da un soggetto al fine di ottenere l'iscrizione nell'elenco dei certificatori di cui all'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;

b) corrispondenza intercorsa tra l'Autorità e le amministrazioni relativamente all'attuazione dei regolamenti sulla sicurezza dei siti Internet o alla sicurezza di un sistema informativo;

c) verbali delle adunanze dell'Autorità, deliberazioni dell'Autorità o presidenziali, atti della segreteria particolare dell'Autorità ed ogni altro documento relativo a quelli di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente articolo.

Art. 3.

Categorie di documenti amministrativi esclusi dall'accesso per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese e associazioni

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera *d)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8, comma 5, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, sono escluse dall'accesso le seguenti categorie di documenti amministrativi, restando comunque garantita agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere loro interessi giuridici:

a) i rapporti informativi nella parte contenente notizie riservate relative al personale dipendente dell'Autorità ovvero comandato, distaccato e/o fuori ruolo presso la medesima;

b) la documentazione relativa ad accertamenti medici ed alla salute delle persone;

c) la documentazione caratteristica e matricolare, se concernente situazioni private del personale dipendente;

d) la documentazione relativa al trattamento economico individuale del personale, limitatamente ai dati la cui conoscibilità possa portare alla rivelazione di fatti personali che il dipendente può avere interesse a mantenere riservati;

e) i verbali delle riunioni dell'Autorità, nei casi in cui riguardino l'adozione di atti sottratti all'accesso.

2. È altresì esclusa dall'accesso la documentazione relativa:

a) all'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, di una società specializzata per il monitoraggio dei contratti afferenti allo sviluppo ed alla gestione di sistemi informativi automatizzati;

b) alla qualificazione di gruppi di monitoraggio interni alle amministrazioni destinatarie del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, effettuata ai sensi della circolare dell'Autorità n. AIPA/CR/17 del 13 marzo 1998.

3. L'esclusione dall'accesso non può avere comunque ad oggetto i documenti amministrativi relativi alla persona del richiedente.

Art. 4.

Differimento dell'accesso ai documenti amministrativi

1. Il differimento dell'accesso ai documenti amministrativi può essere disposto, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando vi sia un'oggettiva necessità di salvaguardia delle esigenze di riservatezza dell'amministrazione in relazione a documenti amministrativi la cui conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

L'atto che dispone il differimento ne indica la durata.

2. Per la salvaguardia delle esigenze di cui dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'accesso alle categorie di documenti amministrativi di seguito indicati viene differito fino al momento espressamente specificato per ciascuna di esse:

a) la documentazione relativa alle prove di concorso o selettive per l'assunzione, a tempo indeterminato o determinato, del personale dipendente dell'Autorità, fino alla conclusione del relativo procedimento;

b) la documentazione relativa alle singole procedure di avanzamento del personale dipendente dell'Autorità, fino alla conclusione del relativo procedimento;

c) la documentazione attinente a procedimenti penali, disciplinari, monitori e cautelari nonché quella concernente l'istruzione di ricorsi presentati dal personale dipendente, fino alla conclusione del relativo procedimento;

d) le segnalazioni, gli atti istruttori, gli esposti nonché ogni altro analogo documento, limitatamente alle parti che contengano dati, informazioni e notizie su soggetti riconoscibili, fino al termine del procedimento cui hanno dato origine;

e) la documentazione attinente ai provvedimenti di cessazione dal servizio, fino alla conclusione del relativo procedimento;

f) l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di procedure contrattuali quali pubblici incanti, licitazioni private e appalti concorso, trattative private, esperite dall'Autorità, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

g) l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito a presentare offerte nel caso di procedure contrattuali di licitazione privata ed appalto concorso indette dall'Autorità, fino alla comunicazione formale da parte dell'Autorità medesima dei candidati da invitare;

h) le offerte, compresi i relativi allegati, presentate nel caso di cui al precedente punto *f)*, nonché i verbali delle commissioni nominate per la valutazione di dette offerte, fino alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione della gara o della fornitura;

i) le richieste di invito, compresi i relativi allegati, presentate nel caso di cui al precedente punto *g)*, nonché i verbali delle commissioni nominate per la selezione dei soggetti da invitare, fino al termine nello stesso punto *g)* indicato;

l) la documentazione concernente i pareri di cui all'art. 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, resi dall'Autorità alle amministrazioni sia in caso di fornitura da acquisire a seguito di processo di selezione del contraente sia a seguito di trattativa privata, fino al termine del procedimento e cioè, rispettivamente, a gara completata od a contratto perfezionato.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 30 gennaio 2003

Il presidente f.f.: BATINI

03A01790

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 6 febbraio 2003.

Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'I.N.P.D.A.P.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Vista la nota n. 3298 del 31 gennaio 2003 dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica in cui sono individuati ulteriori immobili di proprietà dello stesso;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica i seguenti beni immobili:

Milano - Piazza S. Giuseppe 13, foglio 49, particella 38, subalterno 64;

Cologno Monzese - via Papa Giovanni XXIII n. 19, foglio 35, particella 249, dal subalterno 13 al subalterno 26.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni negli elenchi di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Il presente decreto potrà essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2003

Il direttore: SPITZ

03A01788

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 27 gennaio 2003.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto lo statuto dell'Università di «Tor Vergata» emanato con decreto rettorale del 10 marzo 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 1998;

Viste le delibere del Senato accademico del 22 ottobre 2002 che modificano gli articoli 33 e 82 dello statuto d'Ateneo;

Considerato che le delibere in parola sono state inviate al M.I.U.R. in data 3 dicembre 2002;

Vista la nota del M.I.U.R del 12 dicembre 2002;

A rettifica del decreto rettorale n. 3699 del 23 dicembre 2002;

Decreta:

Gli articoli 33 e 82 dello statuto sono così modificati:

Art. 33.

Consigli dei Corsi di studio: composizione

1. Il Consiglio del Corso di studio è costituito:

a) dai docenti di ruolo dell'Ateneo che siano titolari di insegnamenti ufficiali impartiti nel Corso o di altre attività di insegnamento esplicitamente previste dall'ordinamento curriculare e attribuite con delibera dell'organo competente;

b) da 3 rappresentanti dei ricercatori che svolgono altre attività didattiche nel corso stesso, previa opzione per il Corso di studio ai fini dell'elettorato;

c) da un numero di rappresentanti degli studenti iscritti al Corso di studio pari al 15% dei componenti di cui alle lettere *a)* e *b)*; tali rappresentanti sono eletti per due anni accademici dagli studenti iscritti al Corso di studio.

2. I docenti titolari di insegnamenti e/o moduli didattici in più Corsi di studio di pari livello optano, all'inizio di ogni anno accademico, per uno dei Corsi di studio predetti. Possono partecipare, altresì, con voto consultivo, ai Consigli dei restanti Corsi di studio. L'incompatibilità di cui al presente comma non vale per le Scuole di specializzazione.

3. Nel caso di anticipata cessazione di un rappresentante dei ricercatori o di un rappresentante degli studenti, per portare a termine il mandato interrotto subentra il primo dei non eletti della rispettiva categoria.

4. Alle sedute del Consiglio partecipano, senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale e senza diritto di voto, i docenti esterni.

Art. 82.

Disposizioni in materia di accesso alle cariche accademiche

1. L'efficacia delle elezioni e delle designazioni è subordinata all'accettazione dell'interessato.

2. Qualora la titolarità di una carica accademica sia riservata ai docenti a tempo pieno, la relativa opzione dovrà essere compiuta non oltre il momento dell'accettazione della carica stessa.

3. Non si può essere simultaneamente titolari di due, o più, dei seguenti uffici:

Presidente del Corso di laurea, direttore del Dipartimento, Preside di facoltà, Prorettore vicario e Rettore. È possibile essere contemporaneamente Presidente di due Corsi di laurea di diverso livello.

4. Nessuno studente, nell'arco della propria carriera universitaria può ricoprire, complessivamente, ruoli di rappresentanza studentesca per più di quattro mandati elettivi, anche in caso di rinuncia agli studi o re-iscrizione.

5. I rappresentanti degli studenti che conseguano la laurea triennale decadono dal mandato il centoventesimo giorno successivo al conseguimento della laurea stessa, a meno che, entro tale termine, non si iscrivano ad un corso di laurea specialistica presso l'Ateneo.

6. Per i rappresentanti degli studenti l'anzianità accademica si intende in relazione al giorno di immatricolazione all'Università di Roma «Tor Vergata».

6.-*bis*. Gli studenti iscritti ai dottorati di ricerca sono equiparati, nei termini di elettorato attivo e passivo, agli iscritti ai corsi di laurea e laurea specialistica. Per il passaggio dai corsi di laurea al dottorato di ricerca si applicano le stesse modalità previste dal comma 5.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2003

Il Rettore: FINAZZI AGRÒ

03A01789

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL «SACRO CUORE» DI MILANO

DECRETO RETTORALE 29 gennaio 2003.

Modificazioni allo statuto. (Decreto n. 202).

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del «Sacro Cuore», emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare, l'art. 47 del suddetto statuto, in base al quale gli organici dei posti di professore di ruolo e di ricercatore universitario possono essere modificati su proposta delle facoltà interessate, sentito il senato accademico, con delibera del consiglio di amministrazione;

Vista la motivata proposta formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», nelle adunanze del 24 settembre e del 16 ottobre 2002, intesa ad ottenere la diminuzione dell'organico dei posti di ruolo dei professori universitari di seconda fascia di una unità;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico nell'adunanza del 16 dicembre 2002;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione nell'adunanza del 28 gennaio 2003;

Decreta:

Articolo unico

Nella Tabella «B», di cui all'art. 47 «Organici», Titolo IV «Professori e ricercatori», dello statuto dell'Università Cattolica del «Sacro Cuore», emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche ed integrazioni: il numero dei posti di ruolo dei professori universitari di seconda fascia previsto per la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», viene diminuito di una unità e diventa: «Facoltà di medicina e chirurgia "A. Gemelli" . . . . 242».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 29 gennaio 2003

Il Rettore: ORNAGHI

03A01689

DECRETO RETTORALE 29 gennaio 2003.

Modificazioni allo statuto. (Decreto n. 203).

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del «Sacro Cuore», emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare, l'art. 47 del suddetto statuto, in base al quale gli organici dei posti di professore di ruolo e di ricercatore universitario possono essere modificati su proposta delle facoltà interessate, sentito il Senato accademico, con delibera del Consiglio di amministrazione;

Vista la motivata proposta formulata dal consiglio della facoltà di scienze linguistiche e di letterature straniere (ora Facoltà di scienze linguistiche e letterature straniere), nell'adunanza del 12 dicembre 2001, intesa ad ottenere l'ampliamento dell'organico dei posti di ruolo dei professori universitari di seconda fascia di dodici unità;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico nell'adunanza del 13 gennaio 2003;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione nell'adunanza del 28 gennaio 2003;

Decreta:

Articolo unico

Nella Tabella «B», di cui all'art. 47 «Organici», Titolo IV «Professori e ricercatori», dello statuto dell'Università Cattolica del «Sacro Cuore», emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche ed integrazioni, il numero dei posti di ruolo dei professori universitari di seconda fascia previsto per la facoltà di scienze linguistiche e letterature straniere viene aumentato di dodici unità e diventa: «Facoltà di scienze linguistiche e letterature straniere . . . . 35».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 29 gennaio 2003

Il Rettore: ORNAGHI

03A01690

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 13 febbraio 2003.

Distruzione di imbarcazioni utilizzate per reati di immigrazione clandestina.

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 2002, n. 106, ed in particolare l'art. 1, recante modifiche all'art. 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Considerato che il fenomeno delle imbarcazioni utilizzate per reati di immigrazione clandestina determina particolari problematiche sotto il profilo dell'ambiente, delle condizioni igienico-sanitarie, della pubblica incolumità e della sicurezza portuale;

Considerato che nella relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagna il disegno di legge di conversione del predetto decreto-legge n. 51 del 2002 si rileva, tra l'altro, che «l'esecuzione delle nuove disposizioni determina l'opportunità di interventi organizzativi da parte delle amministrazioni interessate, dirette a completare le linee esecutive del provvedimento legislativo»;

Ritenuto pertanto di dover individuare principi e criteri direttivi in ordine alle procedure di distruzione delle imbarcazioni utilizzate nel corso di operazioni di immigrazione clandestina, nonché di fornire un concreto indirizzo all'azione amministrativa per il migliore coordinamento dei diversi interessi pubblici a vario titolo coinvolti;

Vista la nota in data 31 maggio 2002 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, con la quale si istituisce un «Tavolo di lavoro» presso il Dipartimento medesimo, al fine di completare le principali linee organizzative e le concrete modalità di esecuzione dell'art. 1 del decreto-legge n. 51 del 2002;

Acquisiti i pareri favorevoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la protezione civile, dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, del Comando generale delle Capitanerie di porto e dell'Agenzia delle dogane, nel corso dell'ultima riunione del «Tavolo di lavoro», in data 4 dicembre 2002;

Acquisiti i pareri favorevoli del Ministero della giustizia, in data 7 gennaio 2003, e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in data 21 gennaio 2003;

ADOTTA

la seguente circolare:

A) *Premesse.*

1. Il decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 2002, n. 106, introduce modifiche alla disciplina dettata dall'art. 12 del testo unico in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998, di seguito denominato testo unico), relativamente al trattamento dei mezzi di trasporto utilizzati da trafficanti che operano nel settore dell'immigrazione clandestina per il trasporto di ingenti masse di clandestini.

Più in particolare, il comma 8 dell'art. 12 del predetto testo unico prevede l'affidamento dei beni sequestrati nel corso delle predette operazioni agli organi di polizia o ad altri organi dello Stato che ne facciano richiesta per le proprie finalità istituzionali: attività di polizia, di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

Prima della modifica legislativa, i mezzi di trasporto non assegnati o trasferiti non potevano essere distrutti prima del provvedimento definitivo di confisca.

Con il recente intervento legislativo è invece possibile procedere alla distruzione senza dover attendere il provvedimento definitivo di confisca. Il nuovo comma 8-*bis*, attraverso un rinvio all'applicazione dell'art. 301-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (avente ad oggetto i beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli areomobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando), prevede infatti la possibilità, da parte delle competenti autorità doganali, di procedere, in mancanza di istanze di affidamento, alla distruzione dei mezzi sequestrati a seguito di cessione con apposite convenzioni.

Dette convenzioni possono essere stipulate in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, direttamente con una o più ditte del settore.

Una ulteriore importante innovazione è contenuta nel nuovo comma 8-*ter* che recita: «la distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria procedente». Con tale provvedimento, dispone il comma 8-*quater*, sono altresì fissate le relative modalità di esecuzione.

Il procedimento di distruzione a seguito di provvedimento definitivo di confisca di cui al pre-vigente comma 8-*bis*, è rimasto inalterato, e con la novella è stato inserito — per motivi di necessaria coerenza testuale — al comma 8-*quinquies*.

2. Il regime dei beni sequestrati, previsto dall'art. 12 del testo unico, ha carattere speciale rispetto a quello previsto dal codice di procedura penale poiché, intervenendo nella fase in cui il procedimento è ancora in corso, distoglie i beni sequestrati dalla loro naturale definizione processuale della confisca o della restitu-

zione agli aventi diritto (art. 262 c.p.p. e art. 240 c.p.), prevedendo il loro affidamento e, in mancanza, la loro distruzione, a cura delle competenti autorità amministrative.

Muta conseguentemente il regime dei beni sequestrati che diventano inalienabili, ai sensi del citato art. 12, commi 8 e 8-*bis* del testo unico, mentre il regime ordinario prevede la vendita, anche se in circostanze particolari, quando la custodia dei beni diventa eccessivamente onerosa (art. 264, comma 2 c.p.p.).

3. Nella relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagna il ddl di conversione si rileva tra l'altro che «l'esecuzione delle nuove disposizioni determina l'opportunità di interventi organizzativi da parte delle amministrazioni interessate, dirette a completare le linee esecutive del provvedimento legislativo».

La presente circolare si pone quindi l'obiettivo di individuare e definire il quadro complessivo di intervento, di fornire un concreto indirizzo all'azione amministrativa e di favorire il migliore coordinamento dei diversi interessi pubblici coinvolti nel medesimo procedimento.

Essa è stata elaborata e redatta sulla base delle considerazioni svolte in seno ad un gruppo di lavoro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, al quale hanno preso parte l'Ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri dell'economia e delle finanze (Ufficio legislativo, finanze, Dipartimento per le politiche fiscali e Ragioneria generale dello Stato), dell'interno, della giustizia, dell'ambiente e delle infrastrutture (Gabinetto, Dipartimento navigazione marittima interna e Comando generale Capitanerie di porto), e l'Agenzia delle dogane.

B) *Il procedimento.*

1. Si rammenta, in via preliminare e per dovere di completezza, che il sequestro delle imbarcazioni, oggetto del reato ai sensi dell'art. 253 c.p.p., è disposto con decreto motivato dall'autorità giudiziaria ed effettuato dalla stessa autorità giudiziaria ovvero dagli ufficiali di polizia giudiziaria delegati (come identificati dall'art. 57 c.p.p.).

Nei casi di comprovata urgenza gli organi di polizia giudiziaria, ai sensi degli articoli 354 e 355 c.p.p., procedono materialmente al sequestro trasmettendo, non oltre quarantotto ore, il relativo verbale al pubblico ministero del luogo ove il sequestro è stato eseguito.

Nelle quarantotto ore successive il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, procede alla convalida del sequestro probatorio e alla contestuale nomina del custode giudiziario, in grado di assicurare le opportune attività di conservazione e di eventuale rimozione del mezzo (articoli 259 c.p.p. e 348 c.p.p.).

2. In presenza di una situazione di elevato rischio ambientale, anche su specifica indicazione dell'ASL competente per territorio, qualora le condizioni del mezzo richiedano interventi di bonifica prima del trasferimento presso idoneo sito, finalizzati, in particolare, ad evitare la fuoriuscita in mare di idrocarburi, olii ed altri liquami eventualmente presenti, potrà trovare applicazione la specifica Convenzione nazionale per la lotta all'inquinamento marino, di cui all'Atto di transazione e novazione di contratto sottoscritto in data 3 dicembre 1998 e successivo Atto aggiuntivo del 22 dicembre 1999.

Qualora, a seguito delle predette operazioni di bonifica, il rimorchio del mezzo risulti comunque impossibile (ad esempio a causa della accertata impossibilità di mantenimento della galleggiabilità dell'unità navale), si procederà con urgenza all'attivazione delle procedure previste dal decreto-legge n. 51 del 2002.

3. Il soggetto che ha materialmente proceduto al sequestro dell'unità navale (es. Guardia costiera, Guardia di finanza, Carabinieri, Polizia di Stato) fornisce tempestivamente, con apposita relazione, tutte le informazioni utili circa il mezzo stesso e le connesse problematiche di natura ambientale alla competente Capitaneria di porto, affinché quest'ultima predisponga la specifica scheda tecnica ed utilizzando a tal fine il modello che si allega alla presente circolare.

La scheda deve contenere, relativamente al mezzo sequestrato, i dati relativi:

all'arrivo del mezzo;

alle sue principali caratteristiche tecniche;

alle condizioni attuali;

ad una sommaria valutazione economica e/o alle possibilità di eventuale reimpiego, ai sensi dell'art. 12, comma 8, del testo unico;

alle condizioni di navigabilità;

ad eventuali problematiche ambientali.

Completata la scheda, la Capitaneria di porto provvederà al suo inoltro, privilegiando modalità di carattere telematico, alle seguenti amministrazioni:

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo;

Ufficio territoriale di Governo competente - UTG;

Agenzia delle dogane;

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

4. Ricevuta la comunicazione relativa alla scheda tecnica, l'UTG verifica, mediante adeguata informativa ai soggetti istituzionali potenzialmente interessati sul territorio nazionale (e a tal fine ricorrendo anche all'istituto della conferenza di servizi), la presenza di eventuali istanze di affidamento per attività di polizia o per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

In caso di esito positivo, l'UTG trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, l'elenco dei soggetti interessati e, su indicazione della stessa, procederà all'affidamento del bene al soggetto richiedente, da disporsi a cura dell'autorità giudiziaria procedente.

La redazione del verbale di passaggio di consegna rappresenta il momento in cui i relativi costi di manutenzione e di funzionamento del mezzo sono trasferiti e conseguentemente sopportati dall'ente che lo riceve in affidamento.

Si rammenta, inoltre, che tale forma di affidamento è da considerarsi meramente provvisoria, e che in virtù dell'art. 12, comma 8-*quinquies*, del testo unico, i mezzi di imbarcazione in oggetto possono essere definitivamente assegnati allo stesso ente che lo ha avuto in uso a seguito di provvedimento definitivo di confisca, ossia nel momento in cui il bene viene acquisito dallo Stato.

5. In caso di esito negativo in ordine all'attività di accertamento di cui al punto precedente, l'Ufficio territoriale del Governo - UTG, informata la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, presenta istanza all'autorità giudiziaria procedente, affinché questa, qualora ritenga non necessario mantenere il sequestro a fini probatori, disponga la consegna del bene sequestrato all'Agenzia per le dogane per la distruzione, ai sensi dell'art. 12, comma 8-*bis*, del testo unico. È in ogni caso fatta salva la facoltà del Presidente del Consiglio dei Ministri di ricorrere alla procedura di cui all'art. 12, comma 8-*ter*, come descritto al successivo paragrafo C.

6. L'Agenzia delle dogane stipula, ai fini della distruzione, una apposita convenzione con una ditta del settore, secondo le modalità di esecuzione di seguito indicate al paragrafo D.

Nel caso in cui il rispetto delle procedure ad evidenza pubblica rischi di rallentare eccessivamente i tempi della procedura di distruzione, gli uffici dell'Agenzia potranno senz'altro avvalersi della facoltà — prevista dall'art. 301-*bis* del testo unico in materia doganale — di stipulare convenzioni anche «in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, direttamente con una o più ditte del settore».

A tal fine, il Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Comando generale delle Capitanerie di porto, predispone un elenco-albo delle ditte demolitrici presenti sul territorio nazionale, in possesso delle autorizzazioni necessarie e dei requisiti di impresa richieste per la categoria di attività in questione.

C) *Procedimento davanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito delle comunicazioni concernenti il sequestro e lo stato di conservazione del mezzo, può intervenire direttamente, dietro segnalazione dell'UTG, delle Capitanerie di porto e del Ministero dell'ambiente.

A tal fine, il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, procede all'istruttoria, facendo anche ricorso — ove ritenuto opportuno — all'istituto della conferenza di servizi di tipo «istruttorio», chiedendo alle amministrazioni competenti (tra cui UTG, Capitaneria di porto, autorità portuale e ANPAT) di trasmettere, entro e non oltre dieci giorni, una relazione circa:

lo stato di immanente alterazione del bene;

il potenziale pregiudizio per l'operatività portuale;

i possibili danni arrecati all'ecosistema;

lo scarso o nullo valore commerciale del bene;

la mancanza di istanze di affidamento;

altre notizie comunque utili.

2. Al termine dell'istruttoria di cui al punto precedente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove ravvisi la necessità di intervenire, richiede all'autorità giudiziaria procedente il prescritto nulla osta alla distruzione.

3. Nel provvedimento di distruzione emanato dal Presidente del Consiglio vengono indicate le relative modalità di esecuzione, secondo quanto previsto al successivo paragrafo D.

4. Nel caso in cui il Presidente del Consiglio ritenga opportuno delegare l'emanazione del provvedimento di distruzione ad altra autorità, nel relativo provvedimento di delega sono altresì individuati i principi ed i criteri direttivi cui deve attenersi l'autorità delegata, nonché il reperimento delle risorse finanziarie.

Anche in detta ipotesi debbono essere indicate le opportune modalità di esecuzione, nel rispetto dei parametri indicati al successivo paragrafo D.

D) *Modalità di esecuzione.*

1. La realizzazione dell'intervento di distruzione consiste principalmente nelle seguenti fasi:

a) messa in sicurezza;

b) operazioni di bonifica ambientale;

c) rimozione del mezzo;

d) smaltimento.

In particolare, a solo titolo esemplificativo, si suggerisce la seguente procedura:

allestimento del cantiere utilizzando solo la superficie necessaria;

messa in opera di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, con particolare riguardo alla facile accessibilità al cantiere e agli eventuali mezzi di soccorso;

messa in sicurezza del relitto mediante allontanamento di tutti gli elementi che possono diffondere materiali inquinanti nelle matrici ambientali, e deposizione di panne assorbenti intorno al relitto a salvaguardia di possibili incidenti o accadimenti casuali;

asportazione di tutti i materiali infiammabili;

sezionamento in blocchi della struttura del relitto e trasporto a trattamento finale di smaltimento;

svuotamento del relitto dal materiale accumulato ed avvio allo smaltimento, compreso l'eventuale materiale sabbioso, presumibilmente depositato nei compartimenti allagati;

messa a secco del relitto appena possibile, per concludere le operazioni nel cantiere allestito;

bonifica dell'area adibita a cantiere, compresa la cernita del primo strato di sabbia — ove presente — e, se contaminato, la sua asportazione e smaltimento presso una discarica all'uopo autorizzata;

smantellamento del cantiere e ripristino dei luoghi;

comunicazione immediata del termine delle operazioni all'autorità che ha emanato il provvedimento di distruzione, a quella che ha comunque stipulato la convenzione ai fini delle suddette operazioni di distruzione, nonché alla Capitaneria di porto, i quali informeranno la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Al termine delle suddette operazioni, la Capitaneria di porto competente per territorio procederà alla verifica della buona esecuzione dei lavori e, di intesa con l'ARPA, ad attestare, dopo il positivo esito delle analisi delle acque marine e della sabbia, l'assenza di residui inquinanti pericolosi nello spazio interessato dalla bonifica.

3. Atteso che per l'attività di distruzione nel suo complesso sono necessari diversi interventi autorizzatori sotto il profilo dell'igiene, della sicurezza, dell'ambiente, dell'operatività portuale, ecc., si suggerisce, anche per evitare il prolungarsi della procedura e quindi il verificarsi di eccessivi ritardi, il ricorso alla conferenza di servizi decisoria, da convocarsi su iniziativa dell'autorità amministrativa preposta alle operazioni di distruzione a norma dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990.

4. È rimessa all'opportuna valutazione dell'Agenzia delle dogane, sentiti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e la competente Capitaneria di porto, di procedere, tra le modalità di distruzione, alla sommersione deliberata dell'unità navale, previa verifica dell'inesistenza a bordo di sostanze e materiali pericolosi per l'ecosistema marino ed individuazione di un idoneo fondale.

E) *Profili attinenti alla spesa.*

1. Sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per il coordinamento amministrativo, gli enti maggiormente coinvolti, tra cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale delle Capitanerie di porto, il Ministero dell'economia - Dipartimento delle politiche fiscali, e della Ragioneria generale dello Stato, l'Agenzia delle dogane, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Dipartimento per le risorse idriche, e il Ministero dell'interno, provvederanno alla elaborazione e alla predisposizione di un Piano di interventi pluriennale, che indichi il numero di imbarcazioni attualmente sequestrate o confiscate nelle regioni interessate, i tempi di attuazione e i relativi costi. Il piano dovrebbe tenere conto anche delle potenziali istanze di affidamento. A tal fine, occorre acquisire i seguenti elementi di valutazione (tra parentesi sono indicati gli enti che saranno chiamati in prima persona a svolgere tale compito di rilevazione):

numero e localizzazione delle imbarcazioni attualmente sequestrate o confiscate sul territorio regionale di propria competenza (Comando generale Capitanerie di porto);

individuazione dei mezzi suscettibili o meno, in base al loro stato di conservazione, di istanze di affidamento da parte di soggetti pubblici (UTG);

valutazione in ordine alla possibilità di attivare la procedura ordinaria di cui al comma 8-*bis* (UTG);

esistenza sul territorio di imprese idonee e disponibili a svolgere le operazioni di distruzione (operazione strettamente collegata a quella descritta al quadro B, punto n. 6 - Dipartimento delle politiche fiscali);

individuazione delle situazioni di particolare gravità od urgenza tali da attivare immediatamente il procedimento di cui all'art. 8-*ter* (Presidenza del Consiglio, Ministero dell'ambiente e UTG), a seguito di:

a) verifica circa le condizioni dei mezzi e, se del caso, del loro stato di immanente alterazione;

b) valutazione in ordine al potenziale pregiudizio per l'operatività portuale, ai possibili danni arrecati all'ecosistema ed ai fattori ambientali in generale, nonché verifica complessiva sullo stato di pericolo per la pubblica incolumità, la sicurezza e l'igiene.

2. Per tutti i procedimenti la spesa sarà ripartita tra il Ministero della giustizia (dal sequestro fino all'affidamento o alla consegna del bene ai fini della distruzione) e l'autorità doganale incaricata della procedura inerente la distruzione, la cui competenza, dal punto di vista finanziario, si radica nel momento della consegna materiale del bene.

3. Ai fini della stipulazione delle convenzioni di cui al paragrafo B, punto 6, l'Agenzia delle dogane applica, ove possibile, le procedure ordinarie ad evidenza pubblica, inviando alle ditte ritenute idonee e comprese nell'elenco-albo del Dipartimento delle politiche fiscali, uno schema di atto nel quale inserire, tra le condizioni contrattuali, l'eventuale trasporto delle imbarcazioni medesime.

Di conseguenza, sarebbe necessario fissare anche un contenuto minimo dell'offerta, tale da avere a disposizione un piano tecnico (tempi e modalità di rimozione, verifica anti-inquinamento, eventuale bonifica, trasporto e distruzione) e un piano finanziario dell'intera operazione.

Ove possibile, deve essere privilegiata la cessione contestuale, ai fini della distruzione, di più mezzi riuniti «per lotti», in modo da assicurare un introito per lo Stato ovvero il massimo risparmio di spesa.

A tal fine, nella determinazione del corrispettivo si suggerisce altresì di prevedere l'inserimento, nella fissazione dei criteri di formulazione dell'offerta ed a scomputo, quindi, della somma complessivamente da corrispondere alla ditta aggiudicataria, della voce relativa alla cessione dei materiali risultanti dalla distruzione.

Pertanto, ove lo si ritenga economicamente vantaggioso, si può procedere alla vendita dei materiali di risulta della distruzione dei mezzi sequestrati, previa immissione in consumo nel territorio comunitario, ai sensi dell'art. 182, comma 5, del Reg. CEE 2913/1992, codice doganale comunitario, previo pagamento dei diritti doganali afferenti.

Resta ferma la facoltà per l'Agenzia delle dogane, prevista per legge, di potere derogare alle norme sulla contabilità di stato. In tal caso:

ai fini della scelta del contraente, si dovrà assicurare il giusto contemperamento tra i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la celerità e la sicurezza delle azioni procedurali di distruzione del mezzo. Si suggerisce, in proposito, di esperire una indagine esplorativa di mercato;

dovranno comunque essere rispettati, nei limiti del possibile, i parametri sopra menzionati in ordine al raggiungimento dell'obiettivo dell'operazione «a costo zero» per l'erario.

4. Premessa la necessità di prefigurare, ai fini della distruzione, una «operazione (tendenzialmente) a costo zero» per lo Stato, si ravvisa tuttavia l'esigenza e l'opportunità di procedere alla individuazione di relativi capitoli di spesa nei seguenti casi:

fase di avvio dell'intero intervento;

ipotesi in cui la distruzione non comporta utili, ma soltanto oneri, per lo Stato (impossibilità di ottenere un introito dalla vendita dei materiali di risulta, distruzione mediante affondamento, ecc.);

ipotesi di eventuali indennizzi a seguito di dissequestro.

5. Per le ipotesi di cui all'art. 12, comma 8-*bis*, del testo unico, le spese per la distruzione dei mezzi sequestrati saranno poste a carico dell'Agenzia delle dogane, attraverso l'attribuzione dei relativi fondi necessari e secondo modalità successivamente da indicare.

Per le ipotesi di cui al comma 8-*ter*, relativamente agli impegni sostenuti nell'anno 2002 si provvede, nel rispetto delle procedure individuate nel precedente punto n. 1 e nel paragrafo C, punto n. 1, ad individuare, di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, gli interventi di rimozione più urgenti, con particolare riferimento all'aspetto ambientale; i relativi oneri, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, potranno essere imputati su specifici capitoli di spesa all'uopo indicati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

La presente circolare opera dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le amministrazioni direttamente interessate sono comunque tenute a garantire, anche tramite l'utilizzo di idonei mezzi informatici, la massima diffusione della presente circolare.

Roma, 13 febbraio 2003

p. *Il Presidente:* LETTA

ALLEGATO

MEZZI DI TRASPORTO SEQUESTRATI A SEGUITO DI OPERAZIONI DI POLIZIA CONTRO FENOMENI DI IMMIGRAZIONE CLANDESTINA.

Tipo imbarcazione: (ad es. mercantile, cisterna, trasporto merci e persone, pescherecci, gommoni, rimorchiatori, altro) ....

Materiale di costruzione:

prevalente: ....

altro: ....

Stato di conservazione dello scafo:

buono;

discreto;

sufficiente;

scarso;

pessimo.

Stato di conservazione degli interni:

buono;

discreto;

sufficiente;

scarso;

pessimo.

Stato di conservazione dell'apparato propulsore:

tipo: ....

costruttore: ....

potenza: ....

buono;

discreto;

sufficiente;

scarso;

pessimo.

Provviste di bordo:

carburante: tipo:.............. quantità:

materiale inquinante: tipo:.............. quantità:

rifiuti speciali: tipo.............. quantità:

accessori: tipo:.............. quantità:

altro, da specificare ....

Documentazione rinvenuta:

....

....

Stazza lorda: (anche presunta) ....

lunghezza massima: ....

larghezza massima: ....

Altre informazioni:

è in grado di navigare in modo autonomo: SI NO

può essere rimorchiato: SI NO

altro (ad es. danni vistosi ed apparenti): ....

Valore, indicativo, nello stato in cui si trova: € ....

Luogo di deposito del mezzo: ....

Indirizzo e nominativo referente: ....

03A02061

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.27087-XV.J(2583) del 19 dicembre 2002, i manufatti esplosivi denominati:

sfera cavour C/16;

sfera cavour C/21;

granata cavour C/130;

granta cavour C/160;

che il sig. Boccia Aniello intende produrre nella propria fabbrica in San Giuseppe Vesuviano (Napoli), loc. Montignuolo, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

03A01517

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 18 febbraio 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0714
Yen giapponese	127,32
Corona danese	7,4321
Lira Sterlina	0,67130
Corona svedese	9,1215
Franco svizzero	1,4701
Corona islandese	84,93
Corona norvegese	7,5215
Lev bulgaro	1,9535
Lira cipriota	0,58038
Corona ceca	31,523
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,72
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,6207
Lira maltese	0,4217
Zloty polacco	4,1427
Leu romeno	34950
Tallero sloveno	231,4250
Corona slovacca	42,045
Lira turca	1737000
Dollaro australiano	1,8140
Dollaro canadese	1,6325
Dollaro di Hong Kong	8,3564
Dollaro neozelandese	1,9454
Dollaro di Singapore	1,8741
Won sudcoreano	1285,84
Rand sudafricano	8,9837

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A02194

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Advil istant liqui gels»

Estratto decreto AIC/UAC n. 743 del 21 gennaio 2003

Specialità medicinale: ADVIL ISTANT LIQUI GELS.

Titolare A.I.C.: Whitehall Italia S.p.a., via G. Puccini, n. 3 - 20121 Milano.

10 capsule molli in blister PVC da 200 mg - A.I.C. n. 035718028/M (in base 10) 11220WD (in base 32);

12 capsule molli in blister PVC da 200 mg - A.I.C. n. 035718030/M (in base 10) 11220WG (in base 32);

24 capsule molli in blister PVC da 200 mg - A.I.C. n. 035718055/M (in base 10) 11220X7 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993, decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C».

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

6 capsule molli in blister PVC da 200 mg - A.I.C. n. 035718016/M (in base 10) 11220W0 (in base 32);

20 capsule molli in blister PVC da 200 mg - A.I.C. n. 035718042/M (in base 10) 11220WU (in base 32);

30 capsule molli in blister PVC da 200 mg - A.I.C. n. 035718067/M (in base 10) 11220XM (in base 32);

36 capsule molli in blister PVC da 200 mg - A.I.C. n. 035718079/M (in base 10) 11220XZ (in base 32);

40 capsule molli in blister PVC da 200 mg - A.I.C. n. 035718081/M (in base 10) 11220Y1 (in base 32);

48 capsule molli in blister PVC da 200 mg - A.I.C. n. 035718093/M (in base 10) 11220Y7 (in base 32);

50 capsule molli in blister PVC da 200 mg - A.I.C. n. 035718105/M (in base 10) 11220YT (in base 32);

60 capsule molli in blister PVC da 200 mg - A.I.C. n. 035718117/M (in base 10) 11220Z5 (in base 32);

70 capsule molli in blister PVC da 200 mg - A.I.C. n. 035718129/M (in base 10) 11220ZK (in base 32);

72 capsule molli in blister PVC da 200 mg - A.I.C. n. 035718131/M (in base 10) 11220ZM (in base 32);

80 capsule molli in blister PVC da 200 mg - A.I.C. n. 035718143/M (in base 10) 11220ZZ (in base 32);

90 capsule molli in blister PVC da 200 mg - A.I.C. n. 035718156/M (in base 10) 112210D (in base 32);

96 capsule molli in blister PVC da 200 mg - A.I.C. n. 035718168/M (in base 10) 112210S (in base 32);

100 capsule molli in blister PVC da 200 mg - A.I.C. n. 035718170/M (in base 10) 112210U (in base 32);

6 capsule molli in blister PVC/PVDC da 200 mg - A.I.C. n. 035718182/M (in base 10) 1122116 (in base 32);

10 capsule molli in blister PVC/PVDC da 200 mg - A.I.C. n. 035718194/M (in base 10) 112211L (in base 32);

12 capsule molli in blister PVC/PVDC da 200 mg - A.I.C. n. 035718206/M (in base 10) 112211Y (in base 32);

20 capsule molli in blister PVC/PVDC da 200 mg - A.I.C. n. 035718218/M (in base 10) 112212B (in base 32);

24 capsule molli in blister PVC/PVDC da 200 mg - A.I.C. n. 035718220/M (in base 10) 112212D (in base 32);

30 capsule molli in blister PVC/PVDC da 200 mg - A.I.C. n. 035718232/M (in base 10) 112212S (in base 32);

36 capsule molli in blister PVC/PVDC da 200 mg - A.I.C. n. 035718244/M (in base 10) 1122134 (in base 32);

40 capsule molli in blister PVC/PVDC da 200 mg - A.I.C. n. 035718257/M (in base 10) 112213K (in base 32);

48 capsule molli in blister PVC/PVDC da 200 mg - A.I.C. n. 035718269/M (in base 10) 112213X (in base 32);

50 capsule molli in blister PVC/PVDC da 200 mg - A.I.C. n. 035718271/M (in base 10) 112213Z (in base 32);

60 capsule molli in blister PVC/PVDC da 200 mg - A.I.C. n. 035718283/M (in base 10) 112214C (in base 32);

70 capsule molli in blister PVC/PVDC da 200 mg - A.I.C. n. 035718295/M (in base 10) 112214R (in base 32);

72 capsule molli in blister PVC/PVDC da 200 mg - A.I.C. n. 035718307/M (in base 10) 1122153 (in base 32);

80 capsule molli in blister PVC/PVDC da 200 mg - A.I.C. n. 035718319/M (in base 10) 112215H (in base 32);

90 capsule molli in blister PVC/PVDC da 200 mg - A.I.C. n. 035718321/M (in base 10) 112215K (in base 32);

96 capsule molli in blister PVC/PVDC da 200 mg - A.I.C. n. 035718333/M (in base 10) 112215X (in base 32);

100 capsule molli in blister PVC/PVDC da 200 mg - A.I.C. n. 035718345/M (in base 10) 1122169 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule molli.

Composizione: 1 capsula molle contiene:

principio attivo: ibuprofene 200 mg;

eccipienti: macrogol 600, idrossido di potassio, sorbitolo, sorbitano, mannitolo, gelatina, giallo crinolina (E104), blu patent (E131), acqua per purificata, inchiostro bianco, opacode, (in caso di tecnica di stampa a nastro la composizione di inchiostro bianco opacode è: biossido di titanio (E171) propilenglicole, acetato di polivinile ftalato, macrogol 400. In caso di tecnica di stampa Markem, la composizione di inchiostro bianco opacode è: biossido di titanio (E171), gomma lacca, lecitina di soia, simeticone).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione.

Produzione: RP Scherer Ltd (UK).

Confezionamento controllo: Wyeth Lederle S.p.a. Aprilia - (Latina).

Indicazioni terapeutiche: trattamento del dolore lieve o moderato, quale mal di testa, mal di denti, dolori mestruali, mal di schiena dolori reumatici e muscolari, stati febbrili e trattamento sintomatico del raffreddore e dell'influenza.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A01787

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diamicron»

Estratto decreto AIC/UAC n. 744 del 21 gennaio 2003

Specialità medicinale: DIAMICRON.

Titolare A.I.C.: Les Laboratoires Servier 22 rue Garnier - 92200 Neuilly Sur Seine - Francia.

60 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg - A.I.C. n. 023404092/M (in base 10) 0QB7KW (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C».

84 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg - A.I.C. n. 023404167/M (in base 10) 0QB7N7 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C».

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

7 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg - A.I.C. n. 023404027/M (in base 10) 0QB7HV (in base 32);

10 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg - A.I.C. n. 023404039/M (in base 10) 0QB7J7 (in base 32);

14 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg - A.I.C. n. 023404041/M (in base 10) 0QB7J9 (in base 32);

20 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg - A.I.C. n. 023404054/M (in base 10) 0QB7JQ (in base 32);

28 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg - A.I.C. n. 023404066/M (in base 10) 0QB7K2 (in base 32);

30 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg - A.I.C. n. 023404078/M (in base 10) 0QB7KG (in base 32);

56 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg - A.I.C. n. 023404080/M (in base 10) 0QB7KJ (in base 32);

90 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg - A.I.C. n. 023404104/M (in base 10) 0QB7L8 (in base 32);

100 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg - A.I.C. n. 023404116/M (in base 10) 0QB7LN (in base 32);

112 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg - A.I.C. n. 023404128/M (in base 10) 0QB7M0 (in base 32);

120 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg - A.I.C. n. 023404130/M (in base 10) 0QB7M2 (in base 32);

180 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg - A.I.C. n. 023404142/M (in base 10) 0QB7MG (in base 32);

500 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg - A.I.C. n. 023404155/M (in base 10) 0QB7MV (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse a rilascio modificato.

Composizione: 1 compressa a rilascio modificato contiene:

principio attivo: gliclazide 30 mg;

eccipienti: calcio fosfato di basico diidrato, maltodestrina, ipromellosa, magnesio stearato, silice colloidale anidra.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutiche: diabete non-insulino-dipendente (di tipo 2) nell'adulto, quando le misure dietetiche, l'esercizio fisico e il calo ponderale non siano da soli sufficienti a controllare la glicemia.

Produzione controllo e rilascio dei lotti:

Les Laboratoires Servier Industrie - 45520 Gidy Francia.

Servier (Ireland) Industries Ltd Moneylands Gorey Road Arklow Co Wicklow Irlanda.

Confezionamento e controllo in alternativa:

T.D. Packaging Ltd Unit 3 Stireling Road South Marston Park Swindon Wiltshire SN3 4TQ UK;

Unipack Ltd Hurricane Way Wickford Business Park Shotgate Wickford Essex SS11 8UJ UK;

Unipack Ltd Wingates Industrial Park Lancaster Way Westhoughton Bolton BL5 3XX UK.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A01785

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Telmin».

Estratto provvedimento n. 14 del 24 gennaio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario TELMIN pasta (mebendazolo) antielmintico ad ampio spettro per cavalli nelle confezioni siringa preriempita da 20 g - A.I.C. n. 100259023.

Titolare A.I.C.: Janssen-Cilag S.p.a., con sede legale in Cologno Monzese (Milano), via M. Buonarroti, 23 - codice fiscale n. 00962280590.

Oggetto: richiesta produzione alternativa per confezionamento primario e secondario.

È autorizzato il confezionamento primario e secondario della specialità in questione anche presso il sito produttivo della Janssen-Cilag farmaceutica, Lda sita in Estrada Consiglieri Pedroso 69 A/B, Queluz de Baixo, 2749 - 503 Barcarena (Portogallo).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A01672

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sputolysin».

Estratto provvedimento n. 13 del 24 gennaio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario SPUTOLYSIN (dembrexina) soluzione iniettabile - polvere uso orale nelle confezioni: polvere uso orale: barattolo da 420 g, soluzione iniettabile: flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101123.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica G.m.b.H. Ingelheim am Rhein - Germania, rappresentata in Italia dalla Boerringer Ingelhieim Italia S.p.a., con sede legale in Reggello (Firenze) - Loc. Prulli n. 103/c - codice fiscale n. 00421210485.

Oggetto: richiesta aggiunta sito produttivo limitatamente forma polvere.

È autorizzata per la specialità medicinale in questione l'aggiunta del sito di produzione Klocke Pharma Service GmbH, Strassburger Strasse 77 Appenweier D-77763 Germania, relativamente alla forma polvere.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A01667

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Flubenol».

Estatto provvedimento n. 15 del 24 gennaio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario FLUBENOL pasta (flubendazolo) antielmintico ad ampio spettro per cani e gatti nelle confezioni siringa dosatrice da 7,5 ml, siringa dosatrice da 22,5 ml - A.I.C. n. 100002.

Titolare A.I.C.: Janssen-Cilag S.p.a., con sede legale in Cologno Monzese (Milano), via M. Buonarroti, 23 - codice fiscale n. 00962280590.

Oggetto: richiesta modifica variazione autorizzazione confezionamento primario e secondario.

È autorizzato il confezionamento primario e secondario della specialità in questione anche presso il sito produttivo della Janssen-Cilag farmaceutica, Lda sita in Estrada Consiglieri Pedroso 69 A/B, Queluz de Baixo, 2749 - 503 Barcarena (Portogallo).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A01671

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tylan Sulfa G100 Premix».

Estratto provvedimento n. 17 del 28 gennaio 2003

Premiscela per alimenti medicamentosi «TYLAN SULFA G100 PREMIX» per suini.

Sacco da 5 kg e sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102724010 e 102724022.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci 731/733, codice fiscale n. 00426150488.

Oggetto del provvedimento: riduzione tempi di sospensione da 21 giorni a 8 giorni.

Si autorizza un tempo di sospensione per le carni pari a 8 giorni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A01669

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dimetilsulfossido gel».

Estratto provvedimento n. 18 del 28 gennaio 2003

Oggetto: medicinale veterinario prefabbricato «DIMETILSULFOSSIDO GEL». Modifica officina di produzione;

Titolare A.I.C.: Istituto Candioli S.p.a., via Alessandro Manzoni, 2, Beinasco (Torino).

Confezioni: tubetto da 110 g - A.I.C. n. 102247018.

È autorizzata la modifica dello stabilimento di produzione del medicinale veterinario in oggetto da Istituto biochimico Pavese pharma S.p.a. a Acme Drugs S.r.l., sita in Cavriago (Reggio Emilia), via Portella della Ginestra, 9.

La società titolare è autorizzata ad apportare agli stampati illustrativi del medicinale le modifiche attinenti lo stabilimento di produzione.

I lotti prodotti dall'officina precedentemente autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A01668

Rettifica al decreto n. 242/2002 del 20 novembre 2002, relativo alla specialità medicinale per uso veterinario «Yodimaspen».

Estratto provvedimento n. 16 del 28 gennaio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario «YODIMASPEN».

Titolare A.I.C.: Laboratorios Calier S.A. - C/Barcelonés, 26 (Pla del Ramassà) - Les Franqueses del Valles (Barcellona).

Variazione A.I.C.: rettifica al decreto n. 242/2002 del 20 novembre 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 292 - del 13 dicembre 2002.

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 e successive modificazioni;

Visto il decreto n. 242/2002 del 20 novembre 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 292 del 13 dicembre 2002, relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario Yodimaspen polvere e diluente per sospensione iniettabile:

1 flacone liofilizzato da 30 ml + 1 flacone solvente da 20 ml - A.I.C. n. 103311015;

2 flaconi liofilizzato da 30 ml + 2 flaconi solvente da 20 ml - A.I.C. n. 103311027;

4 flaconi liofilizzato da 30 ml + 4 flaconi solvente da 20 ml - A.I.C. n. 103311039;

12 flaconi liofilizzato da 30 ml + 12 flaconi solvente da 20 ml - A.I.C. n. 103311041.

Considerato che nel suddetto decreto l'indicazione del regime di dispensazione è errato;

Al decreto n. 242/2002 del 20 novembre 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 292 del 13 dicembre 2002 relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario Yodimaspen polvere e diluente per sospensione iniettabile:

1 flacone liofilizzato da 30 ml + 1 flacone solvente da 20 ml - A.I.C. n. 103311015;

2 flaconi liofilizzato da 30 ml + 2 flaconi solvente da 20 ml - A.I.C. n. 103311027;

4 flaconi liofilizzato da 30 ml + 4 flaconi solvente da 20 ml - A.I.C. n. 103311039;

12 flaconi liofihizzato da 30 ml + 12 flaconi solvente da 20 ml - A.I.C. n. 103311041

è apportata la seguente modifica relativamente al regime di dispensazione:

da «da vendersi solo dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile»;

a «da vendersi solo dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A01670

Comunicato di rettifica concernente: estratto decreto n. 541 del 5 dicembre 2000 riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Azatioprina».

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 2000, alla pag. 76 e 77, seconda e prima colonna, dove è scritto AZATIOPRINA leggasi: AZATIOPRINA GENERICS.

Accanto ai numeri di A.I.C. in base 10 dopo la M si aggiunga la G.

03A01786

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa edilizia «Bella Roma a r.l.», in Molfetta

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa edilizia «Bella Roma a r.l.», numero posizione 6614/244369, con sede in Molfetta (costituita per rogito notaio Filomena Barbera in data 16 novembre 1989, repertorio n. 7066) che dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 18 comma 1 della legge n. 59/1992

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A01738

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa edilizia «La Murgia a r.l.», in Noci

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa edilizia «La Murgia a r.l.», numero posizione 7734/278196, con sede in Noci (costituita per rogito notaio Assunta Larocca, in data 2 ottobre 1996, repertorio n. 38788) che dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 18 comma 1 della legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A01739

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa edilizia «Progetto Consedil a r.l.», in Bari

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa edilizia «Progetto Consedil a r.l.», numero posizione 7137/257594, con sede in Bari (costituita per rogito notaio Ernesto Fornaro, in data 5 novembre 1991, repertorio n. 73887) che dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 18 comma 1 della legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A01740

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa sociale «Paradisea a r.l.», in Bari

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa sociale «Paradisea a r.l.» n. posizione 7663 con sede in Bari (costituita per rogito notaio Francesco Rinaldi in data 15 novembre 96 repertorio n. 1385) che - dagli accertamenti effettuati - risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza far luogo alla nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A01741

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Adria a r.l.», in Bari

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Adria a r.l.» n. posizione 2778/140893 con sede in Bari (costituita per rogito notaio Antonio Macione in data 12 giugno 1975 repertorio n. 1671) che - dagli accertamenti effettuati - risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza far luogo alla nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A01742

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Caido Gioia a r.l.», in Gioia del Colle

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Caido Gioia a r.l.» n. posizione 8263 con sede in Gioia del Colle (costituita per rogito notaio Angela Cotugno in data 3 agosto 1999 repertorio n. 2728) che - dagli accertamenti effettuati - risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza far luogo alla nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A01743

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Ezra Pound a r.l.», in Gioia del Colle

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Ezra Pound a r.l.», n. posizione 5740/217266 con sede in Gioia del Colle (costituita per rogito notaio Michele Villanova in data 12 febbraio 1986 repertorio n. 31182) che - dagli accertamenti effettuati - risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza far luogo alla nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A01744

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Edilizia Borgorose a r.l.», in Bari

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Edilizia Borgorose a r.l.» n. posizione 4960/193689 con sede in Bari (costituita per rogito notaio Corrado Magarelli) in data 21 luglio 1982, rep. n. 91796) che - dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A01745

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asiago»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha ricevuto l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della D.O.P. «Asiago», registrata con Regolamento della Commissione (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996, nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del Regolamento (CEE) n. 2081/1992, presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio Asiago con sede in Vicenza, corso Fogazzaro n. 18;

L'istanza di modifica del disciplinare di produzione dell'«Asiago» D.O.P. riguarda l'introduzione di uno specifico «Regolamento di alimentazione del bestiame» ed individua una serie di parametri fisici e temporali riguardanti la metodologia di ottenimento, con particolare riferimento alle due tipologie individuate, pressato e d'allevo, il periodo di stagionatura, la porzionatura, l'inserimento della possibilità di utilizzo, per il trattamento in superficie, di sostanze, nei limiti di legge ad azione antimicrobica e l'indicazione delle due tipologie individuate;

Considerato che il Consorzio di tutela del formaggio Asiago assicura che la modifica proposta non riduce il legame geografico, che ha rappresentato uno degli elementi sui quali ha trovato fondamento il riconoscimento comunitario, non compromette la qualità del prodotto ottenuto nel rispetto delle metodologie storicamente accettate, non determina alterazioni al prodotto né svalorizzazioni organolettiche, con il preciso intendimento di evitare al consumatore possibili confusioni trattandosi di specifiche che meglio descrivono il processo produttivo ed utili a garantire una maggiore caratterizzazione del formaggio D.O.P. «Asiago»;

Considerato, altresì, che l'art. 9 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede la possibilità, da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni di origine registrate;

Visto il parere favorevole alle modifiche ed integrazioni espresso dalla regione del Veneto e dalla provincia autonoma di Trento;

Considerato che l'attuale disciplinare di produzione della denominazione di origine del formaggio «Asiago», è formato dall'insieme della documentazione trasmessa alla Commissione europea per la registrazione della denominazione, comprendente tra l'altro il testo emanato con decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 1° aprile 1979, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione comprensivo anche delle modifiche proposte;

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo», e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL FORMAGGIO D.O.P. «ASIAGO»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Asiago» è riservata al formaggio a pasta semicotta, prodotto esclusivamente con latte vaccino, ottenuto nel rispetto del presente disciplinare di produzione, distinto in due diverse tipologie di formaggio, Asiago pressato e Asiago d'allevo, le cui caratteristiche vengono di seguito indicate.

Art. 2.

Zona di produzione

Il formaggio D.O.P. «Asiago» si produce con latte di allevamenti bovini ubicati all'interno della zona delimitata ed in caseifici ubicati all'interno della zona stessa che di seguito si precisa:

provincia di Vicenza: tutto il territorio;

provincia di Trento: tutto il territorio;

provincia di Padova: il territorio dei comuni di Carmignano di Brenta, S. Pietro in Gù, Grantorto, Gazzo, Piazzola sul Brenta, Villafranca Padovana, Campodoro, Mestrino, Veggiano, Cervarese S. Croce e Rovolon;

provincia di Treviso: il territorio così delimitato: prendendo come punto di riferimento il paese di Rossano Veneto, in provincia di Vicenza, il limite segue la strada Rossano-Castelfranco Veneto fino al suo incrocio con la strada statale n. 53 «Postumia». Esso costeggia tale strada, attraversa la tangenziale sud di Treviso, fino alla sua intersezione con l'autostrada di Alemagna. Il limite prosegue a nord lungo il tracciato di detta autostrada fino al fiume Piave. Piega quindi ad ovest lungo la riva destra di detto fiume fino al confine della provincia di Treviso con quella di Belluno. Da questo punto il limite si identifica con il confine della provincia di Treviso fino al punto di incontro di questo con il confine della provincia di Vicenza.

Art. 3.

Alimentazione del bestiame

Il bestiame il cui latte è destinato alla trasformazione in formaggio D.O.P. «Asiago» non deve essere alimentato con foraggi e mangimi vietati dallo specifico «Regolamento di alimentazione del bestiame» che costituisce parte integrante del disciplinare di produzione.

Art. 4.

Modalità di produzione

Il latte destinato alla produzione di «Asiago» deve essere stoccato a temperatura compresa fra i 4 e gli 11 gradi Celsius e deve essere trasformato entro il tempo massimo di sessanta ore dalla prima o dalla eventuale seconda munta.

Per la produzione del formaggio «Asiago» pressato può essere utilizzato latte, derivante da una o due mungiture, crudo o pastorizzato a 72 gradi Celsius per 15 secondi, secondo le vigenti normative.

Per la produzione di formaggio «Asiago» d'allevo può essere utilizzato latte derivante da due mungiture parzialmente scremate per affioramento, o derivante da due mungiture di cui una parzialmente scremata per affioramento, o da una sola mungitura pure parzialmente scremata per affioramento. Può essere utilizzato latte crudo o termizzato a 57/68 gradi Celsius per 15 secondi con parametro analitico della fosfatasi positivo.

Non sono consentiti ulteriori trattamenti al latte oltre quelli espressamente previsti nel presente disciplinare di produzione.

Il latte posto in lavorazione per la produzione di «Asiago» pressato deve essere latte intero e la miscela in caldaia deve essere costituita da latte, fermenti lattici o lattoinnesto, caglio bovino ed eventualmente modeste quantità di cloruro di sodio. Durante la lavorazione possono essere inoltre aggiunte, per esigenze tecnologiche, delle quantità di acqua potabile.

Nel caso di produzione di «Asiago» d'allevo il latte posto in lavorazione è latte parzialmente scremato per affioramento, eventualmente, addizionato di lisozima (E 1105) nei limiti di legge; la miscela è pertanto costituita da latte parzialmente scremato, fermenti lattici o lattoinnesto, caglio bovino, eventuali modeste quantità di cloruro di sodio e di lisozima.

Nella trasformazione del latte in «Asiago» pressato sono rispettati i seguenti parametri tecnologici:

temperatura di coagulazione 35/40ºC;

taglio della cagliata a 15/25 minuti dall'addizione del caglio fino alla dimensione di noce/nocciola;

temperatura di semicottura: 44º+/-2ºC;

pressatura per massimo 12 ore.

Nella trasformazione del latte in «Asiago» d'allevo sono rispettati i seguenti parametri tecnologici:

temperatura di coagulazione 33/37ºC;

taglio della cagliata a 15/30 minuti dall'addizione del caglio fino alla dimensione di nocciola o inferiore;

temperatura di semicottura: 47º+/-2ºC.

Gli sfridi o ritagli di cagliata di lavorazioni precedenti non sono utilizzabili nelle successive produzioni di formaggio D.O.P. «Asiago».

Art. 5.

Identificazione e marchiatura

Tutte le forme di formaggio D.O.P. «Asiago» sono identificate a mezzo di placchette di caseina numerate e marchiate a mezzo di fascere marchianti, detenute dal Consorzio di Tutela incaricato e date in uso a tutti gli aventi diritto, contenenti il logo costitutivo della denominazione, che costituisce parte integrante del presente disciplinare di produzione, la sigla alfanumerica del caseificio produttore, il nome della denominazione, ripetuto più volte.

Le forme di «Asiago» d'allevo presentano inoltre, impressa sullo scalzo, una lettera alfabetica indicatrice del mese di produzione:

gennaio B;

febbraio C;

marzo D;

aprile E;

maggio H;

giugno I;

luglio L;

agosto N;

settembre P;

ottobre S;

novembre T;

dicembre U.

Art. 6.

Modalità di conservazione e stagionatura

Prima della salatura le forme vengono conservate per un periodo minimo di 48 ore in locali a 10/15ºC con umidità relativa dell'80-85%.

La salatura, qualora non sia già stata ultimata in pasta, viene completata a secco o in salamoia a 20º+/-2ºBe.

La stagionatura minima dell'«Asiago» pressato è di giorni venti dalla data di produzione.

La stagionatura minima dell'«Asiago» d'allevo è di giorni sessanta dall'ultimo giorno del mese di produzione.

La stagionatura deve avvenire all'interno della zona di produzione stessa in magazzini aventi temperature comprese fra i 10/15ºC con umidità relativa compresa fra 80-85%.

Tali condizioni devono essere evidenziate da idonea strumentazione.

Per i primi quindici giorni dopo la salatura l'«Asiago» d'allevo può essere conservato in magazzino con temperature comprese fra 5/8ºC.

Art. 7.

Caratteristiche del prodotto finito

Caratteristiche specifiche tecniche per il formaggio «Asiago» pressato a venti giorni di maturazione.

	Specifiche	Tolleranze
a) visive organolettiche		
pasta di colore bianco o leggermente paglierino		
occhiatura marcata ed irregolare		
sapore delicato e gradevole		
crosta sottile ed elastica		
b) chimiche		
umidità	40,0%	+/- 4,5
proteine	24,0%	+/- 3,5
grasso	30,0%	+/- 4,0
cloruro di sodio	1,7%	+/-1,0
grasso sul secco	non inferiore a 44%	Nessuna
c) fisiche		
scalzo	diritto o leggermente convesso	
facce	piane e quasi piane	
peso	da 11 a 15 kg	
altezza	da 11 a 15 cm	
diametro	da 30 a 40 cm	
d) microbiologiche ed igienico-sanitarie		
Patogeni	Assenti	
S. Aureus	*M < 11.000 per g	
E.coli	*M < 1.000 per g	
Coliformi 30ºC	*M < 100.000 per g	

* Tali dati si riferiscono ad un formaggio ottenuto con latte trattato termicamente.

Caratteristiche specifiche tecniche per il formaggio «Asiago» d'allevo a sessanta giorni di maturazione

	Specifiche	Tolleranze
a) visive organolettiche		
pasta di colore bianco o leggermente paglierino		
occhiatura di piccola e media grandezza		
sapore dolce (mezzano)/fragrante (vecchio)		
crosta liscia e regolare		
b) chimiche		
umidità	34,50%	+/- 4,00
proteine	28,00%	+/- 4,00
grasso	31,00%	+/- 4,50
cloruro di sodio	2,40%	+/- 1,00
grasso sul secco	non inferiore a 34%	Nessuna
e) fisiche		
scalzo	diritto o quasi diritto	
facce	piane e quasi piane	
peso	da 8 a 12 kg	
altezza	da 9 a 12 cm	
diametro	da 30 a 36 cm	
f) microbiologiche ed igienico-sanitarie		
Patogeni	Assenti	
S.Aureus	M < 10.000 per g	
E.coli	M < 100.000 per g	

Le forme di formaggio «Asiago» possono essere trattate in superficie con sostanze consentite a norma delle vigenti disposizioni. La parte superficiale delle forme (crosta) non è edibile.

Il trattamento superficiale delle forme deve in ogni caso consentire la leggibilità della placchetta di caseina identificativa della forma e del logo costitutivo della denominazione.

Art. 8.

Confezionamento

Le forme intere di formaggio D.O.P. «Asiago» possono essere porzionate e preconfezionate in tranci che consentano la visibilità dello scalzo della forma.

Il confezionamento, qualora le operazioni di porzionamento comportino la raschiatura e/o asportazione della crosta, rendendo così invisibile la marchiatura di origine (cubetti, fettine, ecc.) deve avvenire nella zona di produzione.

Il formaggio «Asiago» pressato può recare in etichetta anche l'indicazione fresco.

Il formaggio «Asiago» d'allevo può recare in etichetta anche l'indicazione stagionato.

Il formaggio «Asiago» d'allevo, con stagionatura compresa fra i 4/6 mesi, può recare in etichetta anche l'indicazione mezzano.

Il formaggio «Asiago» d'allevo, con stagionatura superiore a dieci mesi, può recare in etichetta anche l'indicazione vecchio.

Il formaggio «Asiago» d'allevo con stagionatura superiore a quindici mesi può recare in etichetta anche l'indicazione stravecchio.

Eventuali etichette, timbri, serigrafie, ecc., riportanti indicazioni aziendali devono essere conformi alle vigenti disposizioni normative in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari ed in ogni caso devono sempre consentire la completa leggibilità dei contrassegni costitutivi della D.O.P. «Asiago» (marchiatura a mezzo fascere marchianti) e delle placchette di caseina identificative delle forme di formaggio «Asiago».

REGOLAMENTO DI ALIMENTAZIONE DEL BESTIAME

Nell'alimentazione del bestiame il cui latte è destinato alla produzione di formaggio D.O.P «Asiago» è vietato l'uso dei seguenti foraggi e mangimi:

Foraggi:

erbai di colza, ravizzone, senape, fieno greco;

foglie di piante da frutto, foglie e colletti di bietola;

erba silo di trifoglio, di pisello, sottoprodotti insilati;

frutta e relativi sottoprodotti della lavorazione industriale freschi e conservati umidi;

ortaggi e relativi sottoprodotti freschi e conservati umidi;

sottoprodotti delle industrie di fermentazione freschi e conservati umidi (trebbie di birra, distilleria, vinacce, ecc.);

sottoprodotti dell'industria saccarifera: polpe di bietole da zucchero fresche ed insilate;

sottoprodotti dell'industria di macellazione e dell'allevamento: residui vari, tal quali o associati ad altri foraggi;

urea, urea-fosfato, biureto.

Mangimi:

farine di carne, pesce e di penne;

farine di panelli di ravizzone, semi di agrumi, vinaccioli;

ortaggi e frutta essiccati;

sottoprodotti essiccati della lavorazione industriale di ortaggi e frutta (bucce di piselli e di fagioli, carciofi, castagne, pastazzo, sanse, vinaccioli, fecce, vinacce);

sottoprodotti dell'industria saccarifera: concentrato proteico del melasso, borlande varie, polpe borlandate essiccate ed altri;

sottoprodotti essiccati dell'industria di fermentazione: borlande, residui di fermentazione ed altri.

LOGO DELLA DENOMINAZIONE

03A01700

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Casatella Trevigiana»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Casatella Trevigiana» come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata da Consorzio di tutela del formaggio Casatella Trevigiana, con sede in Fontane di Villorba (Treviso), v.lo Mazzini, n. 2 esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali- Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentare e la tutela del consumatore - Divisione QTC III, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «CASATELLA TREVIGIANA»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione dei prodotto Casatella Trevigiana «DOP» è riservata al formaggio che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

All'atto dell'immissione al consumo la Casatella Trevigiana DOP deve avere le caratteristiche di seguito riportate.

Caratteristiche organolettiche.

Pasta morbida, lucida, lievemente mantecata, fondente in bocca, di colore da bianco latte a bianco crema, sono ammesse lievi occhiature minute La consistenza della pasta e tale da rendere la Casatella Trevigiana DOP non classificabile tra i formaggi «spalmabili» o ad elevata cremosità.

Crosta assente o appena percepibile, forma tradizionalmente cilindrica.

Profumo lieve, latteo e fresco.

Sapore dolce, caratteristico da latte, con venature lievemente acidule.

Caratteristiche chimiche.

Umidità: 53,3% - 60%.

Grasso: 18% - 25% sul tal quale.

Proteine: ›12% sul tal quale.

Caratteristiche fisiche.

Forma: cilindrica.

Peso:

forma grande: 1,8 kg - 2,2 kg;

forma piccola: 0,25 kg - 0,70 kg.

Diametro:

forma grande: 18 cm - 22 cm;

forma piccola: 8 cm - 12 cm.

Scalzo:

forma grande: 5 cm - 8 cm;

forma piccola 4 cm -6 cm.

Art. 3.

Zona di produzione

Il latte utilizzato per la produzione della Casatella Trevigiana DOP deve essere prodotto in stalle ubicate all'interno della zona geografica corrispondente alla provincia di Treviso e sottoposto a caseificazione, maturazione e confezionamento all'interno della stessa zona.

La zona di produzione del latte e di caseificazione e delimitata mediante apposita cartografia in scala 1: 100.000 e 1: 25.000 e su carta d'Italia.

I confini della zona di produzione corrispondono ai limiti amministrativi della provincia di Treviso, che confina a nord con la provincia di Belluno, ad ovest con la provincia di Vicenza, a sud ovest con la provincia di Padova, a sud e sud est con la provincia di Venezia, ad est con la provincia di Pordenone in regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 4.

Origine della Casatella Trevigiana

La lunga tradizione casaria che sottintende la lavorazione della Casatella Trevigiana, trae origine dalla produzione del latte e dalla successiva trasformazione in formaggio da parte di molte piccole aziende agricole anticamente sparse sul territorio trevigiano. La caratteristica fondamentale del latte destinato alla produzione della Casatella Trevigiana era quella di provenire principalmente da aziende medio piccole a conduzione familiare, che gestivano l'allevamento con metodi tradizionali e costanti come è riportato in alcuni manuali e testi di tecnica casearia, in testi sui prodotti tipici ed in numerosi articoli.

La presenza di foraggi aziendali e il limitato uso di concentrati, la minore spinta produttiva per capo, l'alta rusticità dei capi allevati, sono stati fattori caratterizzanti il latte del territorio della Marca Trevigiana ma che ne limitavano i quantitativi prodotti. Le disponibilità spesso limitate di latte hanno fatto si che sovente il procedimento di caseificazione assumesse forme di estrema semplicità. Il latte, generalmente dopo scrematura per produrre il burro, veniva trasformato direttamente in casa utilizzando un comune paiolo di rame, servendosi del focolare domestico per il riscaldamento del latte.

Alcuni testi riportano che il nome della Casatella, chiamata talvolta anche casata a seconda della forma, sembra derivare dalle parole «casa» e «de casada» proprio in ragione di questa consuetudine di produrla nelle case con attrezzi rudimentali. Ciò che ne derivava era un prodotto caratteristico e facilmente distinguibile rispetto agli altri formaggi freschi di altre aree agricole.

L'origine del prodotto è oggi comprovata dall'iscrizione degli allevatori e dei trasformatori in appositi elenchi tenuti dalla struttura di controllo di cui all'art. 7.

Art. 5.

Metodologia di produzione

La trasformazione del latte, proveniente esclusivamente dalle zone indicate all'art. 3, deve essere attuata in ogni sua fase presso caseifici ubicati all'interno della stessa zona tipica.

Caratteristiche del latte.

Il formaggio Casatella Trevigiana DOP viene ottenuto dalla trasformazione caseana di latte intero, esclusivamente di origine vaccina.

Il grasso del latte, parametro merceologico fondamentale per la buona riuscita del prodotto finale, deve rientrare, all'atto della trasformazione, nel seguente valore:

grasso: superiore al 3,2%.

Per quanto riguarda i parametri igienico-sanitari del latte, questi devono essere conformi alle normative in vigore.

Il latte, impiegato per la caseificazione del formaggio Casatella Trevigiana DOP deve avere odore e sapore normali, non deve contenere conservanti, antibiotici o disinfettanti, oppure altre sostanze estranee. Non è ammesso l'uso di latte colostrale o proveniente da bovine con patologie conclamate.

Nell'alimentazione delle bovine il cui latte e destinato alla produzione di Casatella Trevigiana DOP è vietato l'uso dei seguenti alimenti: barbabietola da foraggio, frutta e residui della lavorazione di agrumi e olive, lupinella e sulla (foraggio, insilato, fieno) e ortaggi integrali o residui della lavorazione delle piante di carciofo, cavolfiore, rapa e pomodoro. Tali prodotti, non di uso tradizionale, possono infatti apportare aromi o fermentazioni anomale nel latte e nel formaggio.

È consentito il trattamento termico di refrigerazione in azienda ad una temperatura non superiore a + 4,5° C.

La caseificazione deve aver inizio, in ogni caso, entro e non oltre le 72 ore dalla mungitura.

Fasi della trasformazione

Pastorizzazione.

La pastorizzazione del latte impiegato per la produzione della Casatella Trevigiana DOP deve avvenire in un tempo compreso tra 15 e 25 secondi ad una temperatura compresa tra i 70° C e i 75° C, a seconda delle caratteristiche del latte, tale in ogni caso da garantire la fosfatasi negativa.

Riscaldamento.

Il latte pastorizzato va portato alla temperatura di coagulazione, 34° C - 40° C, in funzione della stagione e dell'acidità del latte.

Acidificazione.

Può essere effettuata mediante l'aggiunta di lattoinnesto oppure di fermenti ad inoculo semidiretto (lattofermento) o diretto. Questa fase è particolarmente importante per la Casatella, poiché l'acidità determina la consistenza finale della pasta che, in questo formaggio, risulta consistente e poco spalmabile. Le popolazioni microbiche degli innesti impiegati nella produzione del formaggio Casatella Trevigiana DOP, responsabili della caratterizzazione nel formaggio della struttura, consistenza, sapore e aroma, sono in prevalenza costituite da ceppi appartenenti alla specie *Streptococcus thermophilus* e in misura minore, da lattobacilli termofili.

Caratteristiche degli innesti.

Il lattoinnesto va ottenuto da latte riscaldato ad una temperatura compresa tra 65° C e 68° C, raffreddato a temperatura ambiente e lasciato maturare fino ad un'acidità di 8 - 12 SH/50 ml. Nel caso d'utilizzo di lattoinnesto le quantità impiegate possono variare tra 1% e 5% del latte di massa.

Per ottenere il lattofermento sono impiegabili fermenti commerciali termofili costituiti da ceppi indigeni isolati da latte, lattoinnesto o formaggio Casatella Trevigiana DOP, fatti sviluppare in latte fino ad un'acidità di 18 - 22 SH/50 ml. Nel caso d'utilizzo di lattofermento la dose impiegata può variare daI 3% al 10% del latte di massa.

Nel caso infine di utilizzo di fermenti ad inoculo diretto, costituiti da ceppi indigeni isolati da latte, lattoinnesto o formaggio Casatella Trevigiana DOP, la dose di inoculo è determinata dalle rispettive specifiche tecniche di isolamento e preparazione di ciascun fermento.

Coagulazione.

Determinata dall'aggiunta di caglio bovino liquido o in polvere.

La quantita e il titolo del caglio devono essere tali da garantire un tempo di coagulazione compreso tra 15 minuti primi e 40 minuti primi.

Il titolo del caglio può variare tra 1: 10 000 e 1: 20.000. La temperatura del latte al momento dell'aggiunta del caglio deve essere compresa tra 34° C e 40° C.

Prima rottura della cagliata.

La cagliata viene tagliata a croce, operando con cautela per non sbriciolare la massa.

Sosta.

A tale punto nella cagliata lasciata ferma inizia la sineresi e l'espulsione di parte del siero.

Il tempo di sosta può variare da 45 minuti primi a 55 minuti primi. La fase di sosta è nettamente più lunga rispetto ai formaggi freschi di tipo cremoso, ed e tale da garantire una maggiore espulsione del siero, e quindi un coagulo più consistente.

Seconda rottura della cagliata.

Sempre operando con cautela, si pratica la completa rottura della massa. La rottura deve essere uniforme e completa, i granuli ottenuti devono avere grandezza di noce.

Il taglio più fine della cagliata rispetto a quello praticato in altri formaggi freschi, garantisce una più completa espulsione del siero e una maggiore consistenza della pasta nel prodotto finale.

Agitazione, estrazione della cagliata e stufatura.

In questa fase, la cui durata può variare tra i 7 e i 13 minuti primi, attraverso la lenta agitazione della massa inizia lo spurgo.

Segue l'estrazione della cagliata e la formatura in stampi cilindrici a parete forata di diametro e altezza tali da ottenere forme con misure entro gli standard indicati, tenendo conto della tendenza del prodotto ad assestarsi fino a due cm una volta estratto dallo stampo.

Gli stampi utilizzati per la forma grande devono avere diametro da 18 cm a 20 cm e altezza da 14 cm a 16 cm.

Gli stampi utilizzati per la forma piccola devono avere diametro da 8 cm a 10 cm e altezza da 12 cm a 14 cm.

I fori degli stampi devono avere diametro di circa 2 mm.

Gli stampi sono posti in locale di stufatura per un tempo variabile in relazione al formato prescelto, fino a 3.5 ore per le pezzature grandi, tempi inferiori per le piccole.

La temperatura del locale di stufatura va compresa tra 25º C e 40º C.

In fase di spurgo si effettuano da 2 a 4 rivoltamenti.

Salatura.

La salatura può avvenire in soluzione salina di sale marino a 16º - 20º Baume, con temperatura compresa tra 4º C e 12º C, per un tempo variabile in funzione della dimensione delle forme, compreso tra 40 minuti primi e 50 minuti primi per le forme piccole, e tra 80 minuti primi e 120 minuti primi per le forme grandi.

Altresì la salatura può avvenire a secco per distribuzione superficiale di sale marino, oppure può avvenire in caldaia con aggiunta di sale marino in quantita pari allo 0.8% - 1.2% della massa.

I tempi più lunghi della fase di salatura rispetto ad altri formaggi freschi, concorrono a definire la sapidità e la consistenza della Casatella Trevigiana DOP.

Maturazione.

Da effettuarsi in cella a 4º C - 8º C, per 4 - 8 giorni, in stampi, rivoltando le forme almeno ogni due giorni. È ammessa la maturazione applicando a sostegno una fascetta cilindrica di carta. La temperatura più alta e i tempi più lunghi di maturazione rispetto agli altri formaggi freschi, sono aspetti caratterizzanti il sapore della Casatella Trevigiana DOP.

Confezionamento.

La Casatella Trevigiana DOP deve essere confezionata.

Il confezionamento deve avvenire all'interno della zona indicata nell'art. 3 e deve essere effettuato utilizzando materiale conforme alle disposizioni di legge relative all'imballaggio dei prodotti alimentari, riportando obbligatoriamente il contrassegno e la scritta previsti dal presente disciplinare.

Art. 6.

Legame con l'ambiente geografico

Le proprietà e le caratteristiche qualitative della Casatella Trevigiana DOP sono strettamente riconducibili alla sua origine locale, familiare e contadina, nonché all'evoluzione artigianale della tecnica di caseificazione e ai ceppi batterici autoctoni selezionatisi nel luogo di produzione.

In particolare la qualità e la tipicità del formaggio Casatella Trevigiana DOP derivano in maniera diretta e immediata dalle caratteristiche della flora microbica locale contenuta nel latte, nonché dalle temperature e dai tempi di lavorazione che ne selezionano le specie, i ceppi e la concentrazione.

La flora microbica locale ha pertanto un ruolo essenziale nella caratterizzazione della Casatella Trevigiana DOP.

Recenti studi attestano infatti che nella flora microbica selezionatasi all'interno dell'area tipica nel corso degli anni, si rinvengono ceppi diversi di Streptococchi termofili, le cui proprietà e attività metaboliche sono fondamentali non solo in termini di acidificazione, ma anche per il loro contributo alle proprietà sensoriali del prodotto quali il caratteristico sapore lievemente acidulo della pasta giunta a maturazione. Parimenti, la presenza anche se più ridotta di lattobacilli termofili a maggiore attività proteolitica, garantisce la degradazione delle caseine con produzione di molecole o loro precursori in grado di caratterizzare la consistenza, la maturazione e il sapore del formaggio, condizioni queste del tutto particolari e irripetibili in altri contesti produttivi non compresi nell'area tipica.

Art. 7.

Organi di controllo

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Art. 8.

Etichettatura

Il formaggio Casatella Trevigiana DOP viene identificato mediante il marchio e logotipo.

così costruito: nella parte superiore è presente una «C» bianca in campo circolare di colore verde a tre sfumature; nella parte inferiore è riportata la dicitura «Casatella Trevigiana» in colore blu e centrata rispetto al tondo superiore, il testo e composto con il carattere Carleton, dove la parola «Casatella» è di dimensioni superiori alla parola «Trevigiana», che si trova sotto è spostata verso destra, nel rapporto 2:1. A sinistra viene riportata in colore verde la dicitura in tre righe «Denominazione d'Origine Protetta».

L'indicazione «Denominazione d'Origine Protetta» può essere sostituita dalla dicitura «D.O.P.».

Le proporzioni tra marchio e logotipo sono invariabili e riportate nel disegno allegato.

Le specifiche tecniche del marchio sono:

colore verde:

pantone 389 U - cyano 40%, magenta 0%, giallo 75%, nero 0%;

pantone 382 U - cyano 60%, magenta 0%, giallo 100%, nero 0%;

pantone 368 U - cyano 77%, magenta 0%, giallo 100%, nero 0%;

colore blu:

pantone 288 U - cyano 100%, magenta 65%, giallo 0%, nero 30%.

Il marchio e logotipo deve essere riportato sull'involucro esterno protettivo del formaggio, costituito da materiale conforme alle disposizioni di legge relative all'imballaggio dei prodotti alimentari.

Sull'involucro esterno non possono essere riportate indicazioni laudative o tali da trarre in inganno i consumatori.

Il marchio e logotipo può essere usato nelle pubblicazioni e nei materiali promozionali.

Le dimensioni del marchio e logotipo, presente nella parte superiore e ben visibile, devono essere proporzionate alle dimensioni dell'imballaggio secondo la seguente regola:

le dimensioni della larghezza del marchio logotipo (larghezza totale della dicitura «Casatella») non deve essere inferiore all'80% del diametro della confezione. Stante la tipologia del formaggio, non sono ammissibili indicazioni di alcun tipo da riportare direttamente sulla forma.

L'uso dell'imballaggio, riportante il contrassegno e la scritta come descritti, è obbligatorio. L'imballaggio deve risultare conforme alle normative europee e nazionali di riferimento.

03A01665

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Piave»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Piave» come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal Lattebusche Latteria della Vallata Feltrina s.c.a.r.l. con sede in Cesiomaggiore (Belluno), via Nazionale 59, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentare e la tutela del consumatore-Divisione QTC III - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «PIAVE»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta del prodotto è «Piave».

Il presente disciplinare è riferito alla produzione del formaggio «Piave», ottenuto con latte vaccino raccolto nel territorio delimitato dalla provincia di Belluno, sottoposto a caseificazione e stagionatura al tempo minimo rispettivamente per le tipologie Fresco: 20 giorni, Mezzano: 60 giorni e Vecchio: 180 giorni in stabilimenti ubicati entro la stessa provincia.

Le caratteristiche del prodotto, le modalità produttive e la delimitazione del territorio hanno valore prescrittivo nei riguardi dei soggetti che comunque attuino la trasformazione di latte della provincia di Belluno in formaggio «Piave».

Art. 2.

Descrizione e caratteristiche del prodotto

Il «Piave» è un formaggio di forma cilindrica, a pasta cotta, duro e stagionato.

Dimensioni delle forme.

Le forme devono rispondere alle seguenti dimensioni:

	Diametro	Altezza dello scalzo	Peso
Fresco (stagionatura 20-60 giorni)	320 mm ± 20 mm	80 mm ± 20 mm	6,8 kg ± 1 kg
Mezzano (stagionatura 60-180 giorni)	310 mm ± 20 mm	80 mm ± 20 mm	6,6 kg ± 1 kg
Vecchio (stagionatura oltre 180 giorni)	290 mm ± 20 mm	80 mm ± 20 mm	6,0 kg ± 1 kg

Caratteristiche chimico-fisiche del formaggio

Parametri principali	Unità di misura	Valori medi		
		Fresco	Mezzano	Vecchio
Grasso tal quale	% sul peso	33 ± 4	35 ± 4	> 33
Proteine	gr/100 g	26 ± 4	28,5 ± 4	>25
Cloruro di Sodio	gr/100 g	2 ± 0,5		

Caratteristiche sensoriali:

Crosta: presente, tenera e chiara nella tipologia fresco, mentre aumenta di spessore e consistenza con l'avanzare della stagionatura, diventando dura e di una colorazione tendente al marrone nella tipologia vecchio.

Pasta: si presenta bianca nella tipologia fresco e diventa color paglierino nelle stagionature più avanzate.

Occhiatura: assente; la consistenza della pasta arriva fino ad una leggera e caratteristica sfogliatura nella tipologia vecchio.

Art. 3.

Delimitazione della zona geografica

Il formaggio «Piave» è caratterizzato dall'essere ottenuto esclusivamente con latte proveniente da aziende della provincia di Belluno e caseificato e stagionato secondo le indicazioni riportate all'art. 2 in stabilimenti localizzati entro la stessa provincia.

Art. 4.

Origine del «Piave»

Il nome del formaggio «Piave» deriva dall'omonimo fiume, la cui sorgente si trova sul monte Peralba in Val Visdende, nel territorio del Comelico, la parte più settentrionale della provincia di Belluno. Nella seconda metà del secolo scorso, precisamente l'8 gennaio 1872, nasce a Canale d'Agordo, su iniziativa del parroco locale don Antonio Della Lucia; la prima latteria sociale cooperativa del neonato Regno d'Italia, kasèl nel dialetto locale bellunese, latteria «turnaria» nell'accezione più comune. Obiettivo di questa trasformazione effettuata in un unico impianto era proprio la valorizzazione del formaggio, che poteva così essere venduto ai soci ed ai consumatori come prodotto qualificato, sottraendolo alla speculazione.

Ancora oggi in molti paesi della montagna bellunese è possibile trovare il ricordo di quelle prime latterie cooperative, dove si producevano burro, formaggi freschi dall'intenso sapore di latte chiamati appunto «latteria» e formaggi a pasta cotta destinati alla breve e media stagionatura di produzione locale.

In alcuni casi gli allevatori locali estesero la base, costituendo latterie cooperative di dimensioni più grandi, capaci di fronteggiare con maggior forza lo squilibrio di mercato tra agricoltura di montagna e agricoltura di pianura.

Queste cooperative, assieme ad altre strutture quali le malghe, dette «maiolere» nel dialetto locale, rappresentano oggi nel Bellunese il veicolo di trasmissione delle antiche regole dell'arte casearia rispettosamente applicate nella produzione dei formaggi tipici. La produzione del formaggio tipico, a cui è stato attribuito il nome di «Piave», si è così tramandata di generazione in generazione.

Le prime produzioni «codificate» con il nome «Piave», fiume della tradizione, per un prodotto della tradizione, risalgono al 1960 epoca in cui dei cento quintali di latte al giorno, conferiti alla Latteria della Vallata Feltrina, venivano per un terzo destinati alla produzione di Piave e Fior di latte.

Ulteriori successivi documenti (bilanci contabili latteria, con indicazioni quantitative delle produzioni per tipologia e bollettini provinciali CCIAA con relativi listini prezzi) permettono di seguire lo sviluppo e la crescita di questo formaggio attraverso i decenni, dai 47.875,9 kg registrati a bilancio al 31 dicembre 1962, ai 158.000 kg al 31 dicembre 1981, fino ai circa 1.800.000 kg del 2002.

Le tre tipologie di formaggio si differenziano per la durata della stagionatura e sono da sempre coesistite poiché tale prodotto veniva consumato dalle famiglie fresco o stagionato a seconda sia dei gusti familiari, sia delle necessità alimentari e di conservazione del prodotto (vedi anche il succitato listino prezzi della Camera di commercio).

L'origine del prodotto è oggi garantita dall'iscrizione degli allevatori, dei produttori, dei trasformatori e degli stagionatori in appositi elenchi, tenuti dalla struttura di controllo di cui all'art. 7.

Art. 5.

Descrizione del metodo di ottenimento

Produzione della materia prima.

Caratteristiche degli allevamenti:

gli allevamenti devono essere situati entro il territorio geografico della provincia di Belluno ed essere in possesso del riconoscimento sanitario in conformità alla legislazione vigente.

Lo stabilimento presso il quale viene trasformato tale latte in «Piave» deve avere anagrafica completa degli allevamenti, incluso il numero ASL.

L'alimentazione delle bovine lattiere deve rispondere ai seguenti requisiti:

minimo 30% di alimentazione prodotta in provincia di Belluno;

esclusione dalla razionedegli alimenti vietati:

mangimi medicati industriali;

ortaggi, frutta e colza;

urea, urea-fosfato, biureto;

utilizzo di alimenti in perfetto stato di conservazione (non ammuffiti, non alterati, ecc.).

Il latte che ne risulta deve rispondere ai seguenti parametri, monitorati mediante un minimo di due prelievi alla stalla al mese:

Parametro	Unità di misura	Valore	Tolleranza
Acidità	SH°/50	< 4.00	Nessuna
Sostanze inibenti	Crescita di Bacillus Stereothermophilus	Positiva	Nessuna
Crioscopia	°C	≤ - 0.520	Verifica su campione successivo
Grasso	%	> 3,5	Verifica su campione successivo
Proteine	%	> 2,8	Verifica su campione successivo
Residuo secco magro	%	> 8,5	Verifica su campione successivo
Cellule somatiche	Media geometrica n/ml su min 5 campioni in tre mesi	< 400.000	Esclusione se persiste oltre 2 mesi
Carica batterica	Media geometrica n/ml su min 4 campioni in due mesi	< 100.000	Esclusione se persiste oltre 2 mesi

Anche le altre materie prime impiegate rispondono ai criteri di rispetto della tradizione locale; infatti vengono impiegati un lattoinnesto e un sieroinnesto specifici, anch'essi prodotti in loco rispettivamente da latte crudo e da siero di lavorazione contenenti fermenti appartenenti a ceppi autoctoni.

Materia prima	Parametri	Valori medi	Tolleranza
Latte-innesto	provenienza	Arricchimento di ceppi autoctoni termofili selezionati da latte crudo della raccolta effettuata in provincia di Belluno	Nessuna
	acidità	10 °SH/50	± 3
Siero-innesto	provenienza	Arricchimento di ceppi acidofili autoctoni tramite innesto di siero proveniente da precedenti lavorazioni di «Piave»	
	acidità	27 °SH/50	± 3

Fasi del processo.

Conservazione, raccolta e trasporto:

la raccolta viene effettuata sul latte di due o quattro munte, con max 100 ore dalla prima mungitura alla caseificazione.

È vietato l'utilizzo di qualsiasi conservante nel latte crudo di raccolta.

Titolazione:

la titolazione viene effettuata per centrifugazione mediante sottrazione del grasso in eccesso fino al raggiungimento di un valore di 3.5 +/-0.3 % p/p.

Bonifica termica:

pastorizzazione del latte a 72 °C + $^{4}/_{4}$ - 2 °C per 16" con prova fosfatasi negativa.

Produzione innesti:

produzione di Latte-innesto e di Siero-innesto mediante rispettivamente innesto di ceppi autoctoni selezionati in latte dell'area della provincia di Belluno termizzato ed in siero di lavorazione «Piave DOP» e successive fermentazioni controllate.

Caseificazione:

immissione del latte in caldaia e/o polivalente, preriscaldamento a 35°C ed aggiunta degli ingredienti e coadiuvanti:

eventuale Aggiunta lisozima (dose indicata dalla legislazione);

aggiunta Latteinnesto (01-0,5 lt/hl);

aggiunta Sieroinnesto (0.3-0.7 lt/ hl);

riscaldamento a 34-36 °C;

Aggiunta Presame (mm 50% chimosina);

sosta 10-20 minuti;

taglio e rottura della cagliata a grano di riso;

cottura a 44-47 °C e sosta-agitazione per un tempo totale di 1,5-2 ore;

scarico/formatura.

Pressatura, trasferimento in fascera e marchiatura:

mediante apposizione di anelli marchianti le forme vengono marchiate sullo scalzo con il nome «Piave» secondo le specifiche riportate al capitolo 8 del presente disciplinare.

Inoltre viene apposto il codice di lotto, che deve permettere di identificare il giorno, il mese e l'anno di produzione. Tale codice deve essere stampato sullo scalzo o sul piatto inferiore.

Tale fase può essere automatizzata o manuale.

Pressatura e sosta di prematurazione.

Salatura:

la salatura avviene per immersione in salamoia per minimo 48 ore e fino comunque al raggiungimento dei valori di NaC1 previsti all'art. 2.

Stagionatura:

una volta uscito dalla fase di salatura le forme di «Piave» entrano nel magazzino di stagionatura dove vi restano per i periodi prestabiliti dal presente disciplinare.

I locali di stagionatura devono garantire gli standards seguenti:

temperatura 10-14°C:

umidità 70-90%.

Al termine della stagionatura, vengono effettuate le verifiche finali sul prodotto per appurarne la conformità ai requisiti specificati.

Possono essere effettuati eventuali trattamenti in crosta con pimaricina e calcio sorbato, nonché una sosta nel primo periodo di stagionatura a temperature fra 8 e 10° con umidità 70-90%.

Nessun altro additivo/conservante può essere utilizzato ad esclusione dei 3 citati (lisozima, pimaricina e calcio sorbato, dei quali gli ultimi due solo in crosta).

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con la zona geografica

Origine del latte e degli innesti.

Le materie prime utilizzate ed il processo di caseificazione e maturazione impiegati ne determinano il profilo organolettico e nutrizionale.

In particolare la materia prima principale è rappresentata sicuramente dal latte, prodotto nel territorio bellunese, dove la razza bovina preponderante è rappresentata dalla Bruna, piuttosto rustica e solida, adatta ad un ambiente impervio come quello di montagna e versatile nelle sue prestazioni, ossia in grado di soddisfare sia i fabbisogni di latte sia quelli di carne.

La selezione genetica negli ultimi decenni ha comunque privilegiato la predisposizione alla produzione di latte, portando gli allevatori bellunesi al raggiungimento di risultati eccellenti, non tanto quantitativamente, quanto qualitativamente. In particolare questo tipo di latte è caratterizzato da un elevato tenore di proteine e grassi, con un rapporto caseine/proteine totali favorevole alla caseificazione.

Anche le altre materie prime impiegate rispondono ai criteri di rispetto della tradizione locale; infatti vengono impiegati un lattoinnesto e un sieroinnesto specifici, anch'essi prodotti in loco rispettivamente da latte crudo e da siero di lavorazione contenenti fermenti appartenenti a ceppi autoctoni, fondamentali per conferire al prodotto le specifiche proprietà organolettiche.

Il latteinnesto utilizzato, prodotto da latte della zona di origine, come supportato da una specifica ricerca effettuata in laboratori di microbiologia specializzati per l'isolamento ed identificazione dei ceppi presenti caratterizzanti (depositati nella ceppoteca di suddetti laboratori), risulta particolarmente ricco di specifici Streptococchi termofili con potere acidificante medio alto, con curva di acidificazione ad andamento regolare, senza doppi flessi.

Il sieroinnesto, ottenuto dall'arricchimento del siero di lavorazione del «Piave DOP», risulta caratterizzato dall'elevata presenza di specifici Lattobacilli.

La combinazione dei due tipi di innesto e dei relativi microorganismi presenti, conferisce al prodotto durante le diverse fasi di stagionatura il profilo sensoriale caratteristico, legato ai processi di proteolisi e lipolisi operate.

In particolare la fermentazione lattica che si svolge è caratterizzata dai seguenti aspetti:

pasta compatta dovuta ad assenza di fermentazioni gasogene;

aroma lattico più forte nel prodotto a stagionatura inferiore;

piccantezza via via più intensa nel corso della maturazione, senza mai raggiungere i livelli elevati che sono percepibili al palato come difettosità.

Come per le materie prime, anche il processo di lavorazione e stagionatura segue la metodologia tradizionale, attraverso l'impiego della ricetta elaborata dall'esperienza dei casari.

Art. 7.

Organi di controllo

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Art. 8.

Identificazione ed etichettatura

Il nome del prodotto («Piave») è marchiato su tutto lo scalzo in senso verticale e con il verso della scritta alternato (altezza mm 70, tolleranza ± mm 5);

Ogni forma deve riportare il lotto di produzione, riferito almeno alla giornata di produzione, eventualmente anche mediante codice e l'identificazione del caseificio;

Per le forme con caratteristiche organolettiche e chimiche conformi al presente disciplinare viene apposta un'etichetta sul piatto superiore, secondo le indicazioni elencate nelle pagine successive. L'etichetta riporta le seguenti diciture:

nome: «PIAVE» Denominazione d'Origine Protetta;

tipologia: Fresco, Mezzano, Vecchio;

marchio o ragione sociale del produttore;

eventuali diciture di etichettatura come ingredienti, luogo di produzione, modalità di conservazione (ove necessario);

merceologia: formaggio (facoltativo).

ALLEGATO
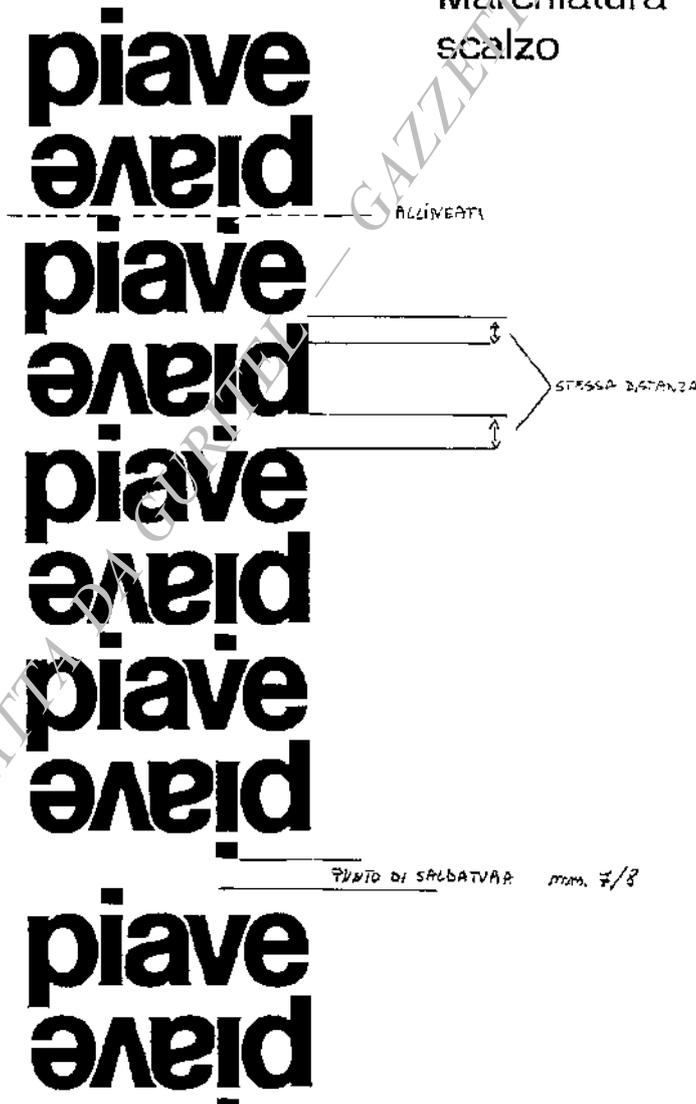
MARCHIO DOP
Dimensioni e posizione

Stendardo con Marchio DOP:
a) Lunghezza: 4/5 del Marchio Piave
tolleranza: ± mm 3
Colore: pant. 129 al 80% e al 100%
b) Carattere Helvetica Bold pt. 16
scala orizzontale 110%
c) Diametro marchio "DOP": mm 25

03A01839

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Kiwi Latina»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Kiwi Latina» come indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/1992, presentata dal «Comitato promotore per il riconoscimento del marchio ad indicazione geografica protetta kiwi Latina con sede in via Umberto I n. 80 - Latina, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentare e la tutela del consumatore - Divisione QTC III - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione bve pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/1992, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «KIWI LATINA»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta kiwi Latina è riservata esclusivamente al kiwi rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione

Frutti della specie botanica Actinidia deliciosa, cultivar Hayward, destinati ad essere forniti allo stato fresco al consumatore.

Il frutto ha forma-cilindrica-ellissoidale con altezza superiore al diametro, buccia di colore bruno chiaro con fondo verde chiaro, tomentosità morbida, calice leggermente infossato; polpa verde smeraldo chiaro, columella biancastra, morbida, circondata da una corona di piccoli e numerosi semi neri.

I frutti selezionati per la commercializzazione, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ciascuna categoria e delle tolleranze ammesse, devono essere:

interi (ma senza peduncolo);

sani, sono comunque esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;

puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili;

sufficientemente sodi, né molli, né avvizziti, né impregnati di acqua;

ben formati; sono esclusi i frutti doppi o multipli;

praticamente privi di parassiti;

praticamente privi di danni provocati da parassiti;

privi di umidità esterna anormale;

privi di odore e/o sapore estranei.

I frutti devono avere un grado di maturazione minimo pari a 6,2° Brix al momento della raccolta e commercialmente sono classificati in due categorie.

Categoria «extra» - peso: > 90 g

I kiwi di questa categoria devono essere ben sviluppati e presentare tutte le caratteristiche e la colorazione della varietà.

Devono essere privi di difetti, salvo lievissime alterazioni superficiali, che non pregiudichitio la qualità e l'aspetto del prodotto o la sua presentazione nell'imballaggio.

Categoria I - peso: > 80 g

I kiwi di questa categoria devono essere di buona qualità.

I frutti devono essere sodi e la polpa non deve presentare difetti.

Devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà. Tuttavia, sono ammessi i difetti seguenti, purché non pregiudichino l'aspetto esterno del frutto né la sua conservazione:

un lieve difetto di forma (esclude protuberanze o malformazioni);

un lieve difetto di colorazione.

Tolleranze di calibro: Nei limiti del 10%, in numero o in peso, il peso dei frutti della categoria I può variare da 77 a 79 g.

Art. 3.

Zona geografica

La zona di produzione comprende 24 comuni in due province (Latina e Roma).

Per la Provincia di Latina n. 9 comuni di cui 7 per l'intero territorio e 2 in parte; per la provincia di Roma n. 15 Comuni di cui 3 in parte e 12 per l'intero territorio. Nella cartografia su base CTR 1:100.000 il perimetro dell'intera zona è marcato in nero grassetto, mentre sono delimitati con reticolo i confini amministrativi comunali.

Per i comuni compresi parzialmente, la parte delimitante la zona viene riportata in particolari su base IGM 1:25.000, così da evidenziare i punti del limite, che normalmente è rappresentato da un elemento facilmente individuabile come strade, fossi ecc.

La tavola n. 5 riporta i particolari dei comuni di Sabaudia, Latina e Aprilia; la tavola n. 6 i particolari di Ardea e Pomezia, la tavola n. 7 il particolare del Comune di Artena.

Provincia di Latina

1) Sabaudia (parte)

2) Latina (parte)

3) Pontinia

4) Priverno

5) Sezze

6) Sermoneta

7) Cori

8) Cisterna di latina

9) Aprilia

Provincia di Roma

1) Ardea (parte)

2) Pomezia (parte)

3) Marino

4) Castel gandolfo

5) Albano laziale

6) Ariccia

7) Genzano di roma

8) Lanuvio

9) Velletri

10) Lariano

11) Artena (parte)

12) Palestrina

13) Zagarolo

14) San Cesareo

15) Colonna

Si parte dal vertice sud-ovest e proseguendo in senso orario si ha: incrocio della SS .148 (già strada Mediana) con la Migliara 53 all'altezza di Borgo Vodice; da qui si prosegue verso nord-ovest lungo la ss 148 fino ad incrociare la Migliara 49; dall'incrocio si prosegue verso sud-ovest fino ad incontrare la strada litoranea, quindi, si prosegue su questa verso nord-ovest lungo la Litoranea; si attraversa Borgo Sabotino e si continua lungo la Strada Alta fino a raggiungere il fosso Astura; si sale lungo l'Astura per circa 400 metri; si taglia trasversalmente «Valle D'Oro» in linea retta immaginaria con direzione ovest fino al confine provinciale Latina-Roma, si prosegue verso N-O scguendo il confine provinciale che delimita prima il comune di Latina, indi quello di Aprilia da quello di Nettuno Si prosegue sempre lungo.il confine provinciale Roma-Latina fino ad incontrare la Strada Ardeatina; su questa con andamento nord nord-ovest, si attraversa Torre della Moletta. C.le la Fossa, il confine di Ardea-Pomezia, si raggiunge Borgo Santa Rita da dove ci si dirige a nord fino al bivio per Pratica di Mare; che si attraversa e si prosegue fino al confine comunale di Pomezia con Roma; da qui seguendo il confine comunale verso nord-est, si riincontra il confine con Ardea. Si segue questo confine fino allo spigolo nord e ci si collega con il confine Sud-Ovest di Albano; si incontra e si segue con andamento a zeta il confine di Castel Candolfo e si collega con il confine sinuoso di Marino in direzione dapprima verso Nord poi verso Est e quindi verso Sud ove raggiunge Castel Gandolfo, prosegue su quest'ultimo in direzione Sud-Est fino a rìincontrare Albano Laziale; segue questo in direzione Sud-Est fino ad Ariccia, indi in direzione Est, raggiunge il confine di Genzano di Roma che segue in direzione sud sud-est, fino ad incontrare il confine territoriale di Velletri. Da qui si dirige verso nord fin dove incontra il confine del comune di Lariano; prosegue lungo questo confine fino a quello di Artena sul quale, in direzione nord, si raggiunge il confine di Lariano e si procede su questo fino ad immettersi sul confine di Palestrina. Incontrato il confine di San Cesareo ne segue l'andamento sinuoso verso ovest; si raggiunge il confine di Colonna e proseguendo verso nord-ovest si riimmette sul confine nord di San Cesareo, fino ad incontrare il confine di Zagarolo. Segue il perimetro di questo verso nord e va ad incontrare il confine del comune di Palestrina, che segue prima verso nord e continua fino ad incrociare il confine di Artena, lo attraversa e, seguendo lo stradone di campagna, prima in direzione sud e quindi sud-ovest raggiunge il confine di Artena con Lariano. Prosegue verso sud sullo stesso fino ad incontrare il limite provinciale Roma-Latina con il vertice dei comuni Lariano, Cori ed Artena; prosegue lungo il confine provinciale in direzione sud-est fino al confine comunale tra Norma e Cori, che segue verso sud fino ad incontrare il confine di Cisterna di Latina, che segue in direzione sud-est fino al confine ovest del comune di Sermoneta che percorre verso sud-est. Prende il confine verso sud-est e percorrendo tutto il semiperimetro nord del comune di Sezze raggiunge il comune di Priverno che con andamento prima verso est poi verso sud e sud-ovest incontra il comune di Pontinia. Percorre tutto il lato est, attraversa la ss 7 Appia e raggiunge il confine di Sabaudia sul fiume Sisto; da qui si dirige verso nord fino alla migliara 53 che, percorsa in direzione sud-ovest raggiunge sulla ss 148 la rotonda all'altezza di Borgo Vodice da dui si è partiti.

Art. 4.

Prova dell'origine

La provincia di Latina è tra le prime ad ospitare impianti specializzati della coltura dell'actinidia, a partire dai primi anni 70.

Le condizioni climatiche particolarmente favorevoli alla specie hanno consentito un rapido sviluppo della coltura che già alla fine degli anni 70 era diventata un punto di riferimento nazionale per frutticoltori, commercianti e studiosi.

Nel 1978 è stato organizzato a Torino il primo convegno sull'actinidia, nel corso del quale la zona dell'Agro Pontino è stata menzionata quale zona italiana particolarmente vocata per la produzione del kiwi, vero e proprio frutto simbolo dell'agricoltura pontina.

Nel 1981, a distanza di tre anni, è stato realizzato un secondo convegno a livello nazionale a cura della Camera di Commercio I.A.A. di Latina. A questo si sono susseguiti, ad intervalli regolari,

altri convegni, seminari e mostre-mercato, non solo nel capoluogo pontino ma anche a Cisterna di Latina ed Aprilia; tali incontri hanno consacrato la città di Latina e l'intero territorio circostante, compresa la parte meridionale della provincia di Roma, quale rilevante polo produttivo di kiwi in Italia, per buona qualità e pezzatura.

L'importanza dell'actinidia laziale (e, dunque, pontina) nell'area frutticola italiana e stata testimoniata anche fuori dai confini nazionali nel corso di un seminario tenutosi a Santiago del Cile il 25 e 26 ottobre 1988: un dato di fatto, questo, già risultato nello «Studio conoscitivo sull'actinidia in Italia», datato 1986 e curato dall'allora Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste cui ha fatto seguito anche una tavola rotonda organizzata dall'ERSAL (Ente regionale di Sviluppo Agricolo nel Lazio) il 22 giugno 1988, a Roma.

Inoltre, uno studio condotto nel 1990 dall'Istituto Sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli di Milano (Gorini et al., 1987), documentava in modo sperimentale le innegabili caratteristiche del Kiwi di Latina.

Nel corso di questi 30 anni, sia la stampa quotidiana sia le riviste specializzate del settore a tiratura nazionale ed internazionale (Il Messaggero, Latina Oggi, Economia Pontina, L'Informatore Agrario, Terra e Vita, Italia Agricola, Lazio Agricolo, Rivista di Frutticoltuta Asiafruit Magazine, solo per citarne alcuni hanno seguito e dedicato ampi articoli al progressivo sviluppo dell'actinidia nella provincia di Latina, la quale offre un habitat pedoclimatico ottimale e produzioni quanti-qualitative altamente competitive. Nel tempo, inoltre, si è registrato un potenziamento delle strutture di frigoconservazione e di lavorazione dei frutti nonché una metodologia di coltivazione innovativa che ha come. conseguenza frequenti visite a Latina da parte di frutticoltori provenienti da ogni parte d'Italia e del mondo (Corea del Sud, Nuova Zelanda e Giappone).

Nella prova di valutazione sensoriale condotta con l'ausilio di un «panel taste», dopo 3 mesi di conservazione frigorifera, i frutti maturi sono stati valutati per il grado di accettabilità che teneva conto dell'aspetto della polpa, del sapore e della sensazione di piacevolezza. I frutti di Latina hanno registrato un grado di accettabilità molto elevato (Gorini et al., 1987).

Questa maggiore piacevolezza e sapidità tipica di dolce-acidulo gradevole a completa maturazione deriva dalla combinazione di più fattori favorevoli alla coltura quali clima e suoli molto simili a quelli della zona di origine. È noto ed accertato che in alcune zone di Latina Borgo Flora, Borgo Grappa, la bontà dei frutti e lo stato vegetativo delle piante supera quelli di origine.

La maggiore radiazione globale e la mancanza o quasi di gelate precoci dà la possibilità di posticipare la raccolta fino alla seconda decade di novembre ed anche oltre, permettendo il raggiungimento nei frutti di un contenuto zuccherino di 6,5-7 gradi Brix.

Il maggior grado zuccherino, consentendo l'abbassamento della temperatura di conservazione di alcuni decimi di gradi centigradi, assicura una conservazione, anche in atmosfera normale, di almeno due o tre mesi in più rispetto alla media.

Il legame con l'ambiente è comprovato dai seguenti adempimenti cui si sottopongono i produttori e/o confezionatori:

iscrizione ad apposito elenco dei produttori di «Kiwi Latina»;

catasto di tutti i terreni sottoposti alla coltivazione di «Kiwi Latina»;

tenuta di appositi registri di produzione e condizionamento.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Cli impianti sono realizzati con piante innestate su Franco, di un anno di innesto, oppure con piante autoradicate sempre di un anno di moltiplicazione.

Le forme di allevamento adottate sono:

il tendone: distanza di impianto 4-5 m x 4-5 m

pergoletta: distanza di impianto 5 m x 3-5 m

Il terreno, a seconda della natura fisica, è coltivato nell'interfilare e diserbato lungo il filare, oppure nerbito con taglio periodico della vegetazione erbacea.

La dotazione naturale di acqua è integrata dalla irrigazione praticata mediante la tecnica della aspersione o nebulizzazione sottochioma. I volumi irrigui variano da 6000 a 8000 m^3/ha/anno.

La raccollta del frutto, senza il peduncolo, avviene tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre. Questa, coincide con un grado Brix superiore al valore de 6-2º e la durezza al penetrometro (con puntale di 8 mm) non inferiore a 6 kg.

La potatura invernale è fatta in modo da lasciare 100-120.000 gemme per ettaro.

Tra la fine di giugno e l'inizio di luglio si effettua il diradamento che provvede sia ad eliminare i frutti multipli che quelli deformi e con difetti di buccia in modo da lasciare per un totale di 800-1000 frutti per pianta.

Il limite massimo di produzione per ettaro deve essere non superiore a 330 quintali.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con la zona geografica

Clima

Il clima è temperato-umido, simile a quello della zona di origine della specie (area della Cina dello Yang Tzechiang) caratterizzato da una temperatura media di 13-15º C, da una minima-media di 8-10º C, da una massima-media di 28-30^0 C e una umidità relativa media, ner mesi estivi, del 75-80%, assenza di gelate precoci che consente di raccogliere i frutti al giusto grado di maturazione (mediamente 6,5º Brix, e, in ogni caso, mai inferiore ai 6,2º Brix) sia per il raggiungimento delle migliori caratteristiche qualitative che per la ottimale conservazione frigorifera fino ai mesi di maggio/giugno e il raggiungimento di un grado zuccherino al consumo non inferiore a 12º Brix, con durezza non superiore a 3 kg misurata con puntale da 8 mm

Scarsissima incidenza di danni da gelate invernali e primaverili che, in altre aree del Paese, provocano importanti riduzioni della produzione nelle stagioni seguenti non consentendo la continuità di approvvigionamento nel tempo.

Elevata radiazione luminosa globale che caratterizza l'area pontina e consente di raggiungere più precocemente il grado di maturazione ottimale per la vendita.

Suolo

I suoli dell'area di coltivazione sono di origine alluvionale, vulcanica-rimaneggiata, pogaiani i su sottosuoli pozzolanici e tufacei caratterizzati da elevata fertilità e si sono dimostrati, da subito, particolarmènte adatti alla coltivazione dell'actinidia.

Professionalità

L'area dove l'Actinidia si è insediata aveva una lunga tradizione di coltivazione dell'uva da tavola, specie che, come l'Actinidia ha un portamento sarmentoso che richiede una struttura di sostegno e una tecnica di coltivazione molto simile. Ciò ha consentito un facile adattamento alle tecniche più idonee alla nuova coltura e l'ottenimento di un prodotto tipico di elevate qualità.

Art. 7.

Struttura di controllo

Il prodotto sarà assoggettato al controllo di. una struttura conforme all'art. l0 del Reg. CEE 2081/1992 e successive integrazioni e modifiche.

Art. 8.

Etichettatura

Denominazione «Kiwi Latina».

Il marchio ha la forma di un cerchio con al centro la rappresentazione grafica del Colosseo, al cui interno c'è la sezione trasversale dei frutti di kiwi di colore verde smeraldo tipico con semi e columella. Nella corona circolare tra la figura del Colosseo ed il cerehio esterno è riportata la denominazione «KIWI LATINA» di colore verde e in carattere romano in composizione circolare suddivisa in due parti, KIWI in alto e LATINA nella parte bassa della figura. A destra della parola kiwi è raffigurata una coccinella rossa puntata di nero. La rivendicàzione dei colori è la seguente:

rosso pantone, verde pantone, marrone e nero.

Imballaggio: sono gli stessi utilizzati per il commercio nazionale ed internazionale.

Il marchio deve essete apposto sulla confezione e può anche essere diposto sui singoli frutti. Il marchio può essere utilizzato solamente dalle ditte che confezionano nell'area di produzione del Kiwi Latina.

03A01843

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Ricotta Romana»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Ricotta Romana» come denominazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/1992, presentata dal Comitato promotore delle denominazione di origine protetta «Caseus Romae», «Ricotta Romana», «Caciotta Romana» e della indicazione geografica tipica per «Abbacchio Romano» con sede in via Raffaele Piria n. 6 - Roma, e parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentare e la tatela del consumatore - Divisione QTC III - via XX Settembre n. 20 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/1992, ai competenti organi comunitari.

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Ricotta Romana»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta (D.O.P.) «Ricotta Romana» è riservata esclusivamente a quel prodotto caseario, rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

All'atto dell'immissione al consumo la «Ricotta Romana» presenta le seguenti caratteristiche:

prodotto: fresco;

pasta: bianca, a struttura grumosa;

sapore: dolciastro di latte;

pezzatura: fino a 2 Kg;

contenuto lipidico: da 17 al 29 % sulla materia secca.

Art. 3.

Delimitazione dell'area di produzione

Il siero deve essere ottenuto da latte intero di pecora proveniente dal territorio della Regione Lazio. Le operazioni di lavorazione-trasformazione dello, stesso in «Ricotta Romana» devono avvenire nel solo territorio della Regione Lazio, come meglio individuato dalla cartografia allegata.

Art. 4.

Elementi comprovanti l'origine del prodotto

Gli elementi che comprovano l'origine del prodotto sono costituiti da:

1. *Riferimenti storici, che risalgono a tempi antichissimi:*

M.P. Catone raccolse le norme che regolano l'usufrutto della pastorizia nella Roma repubblicana. Il latte di pecora aveva tre destinazioni: religiosa/sacrificale; alimentare come bevanda; trasformazione in formaggi di pecora freschi e stagionati e l'utilizzo del siero residuo per ottenere la ricotta;

Galeno al cap. XVII del libro degli alimenti «Della natura et vertu di cibi» (1572), precisa «ciò che presso Galeno ed i Greci era detto oxygala è ciò che noi, ora chiamiamo ricotta»;

Mario Vizzardi, nel suo libro «Formaggi italiani», sostiene che la ricotta sia originaria della agro romano e la sua diffusione si deve a S. Francesco d'Assisi, il quale trovandosi nel 1223 in una località laziale per la realizzazione di un presepio, insegnò ai pastori l'arte di produrre la ricotta;

Columella, nel VII capitolo del «De re rustica», descrive le tecniche casearie della ricotta;

Ercole Metalli, in «Usi e costumi della campagna romana», anno 1903, parlando dei pecorari riporta «... Pongono poi nuovamente la caldaia al fuoco per estràrne la ricotta, ... La ricotta, insieme a poco pane, rappresenta il loro esclusivo alimento...»;

Trinchieri in «Vita di pastori nella Campagna Romana», anno 1953, descrive le tecniche di produzione della ricotta romana;

Tomasetti nel suo libro «La campagna romana», anno 1910, riporta quanto segue «Quanto allo stato del pecoraio... la sua paga è, fra generi e denaro, di una lira e cinquanta centesimo al giorno, oltre il pane, il sale, la ricotta e la polenta»;

R. Marracino, nel suo libro «Tecnica lattiero-casearia» anno-1962, riferendosi al 1950, nel cap. XXII «la rinomata ricotta in salvietta romana altra non è che la prima affiorata, da un siero ricco di grasso, e che è la più pastosa, la più grassa, la più fiene e saporita».

2. *Riferimenti culturali*:

nella mostra «Migrazione e lavoro» storia visiva della Campagna Romana del 1900, a cura della Cooperativa Pagliaccetto, troviamo numerose fotografie raffiguranti pecorari che mangiano la ricotta contenuta nella fiscella;

Tomasetti nel suo libro «La Campagna romana» anno 1910, riporta quanto segue «Ad alcuni Santi si sono attribuite protezione speciali, tuttora riconosciute dai campagnoli; a S. Martino, per esempio, quella delle bestie cornute e della ricotta...»;

Ercole Metalli, nel suo libro «Usi e costumi della campagna romana», anno 1903, mette in evidenza, come durante la pratica della transumanza e monticazione, il vergaro all'arrivo della masseria in un luogo di sosta, offra in regalo un pò di «ricotta che durante il viaggio il vergaro facilmente dispensa»;

dalla raccolta di usi e di consuetudini vigenti nella provincia di Roma della CCIAA dell'anno 1951, al capitolo X, si mettono in evidenza i modi, le forme di contrattazione, di compra-vendita della ricotta;

Trinchieri in «Vita di pastori nella Campagna Romana», anno 1953, descrive il pasto dei pastori «Acqua cotta... ai pastori veniva somministrato per pasto solo pane e ricotta. Il primo nel quantitativo di un chilo a persona, la seconda nella quantità di una cucchiarata colma... Il caciaro aveva l'incarico di somministrare la ricotta»;

Romolo Trinchieri in «Vita dei pastori nella Campagna Romana», del 1953, ci descrive la capanna dei pastori: «C'è quindi una capanna principale che sovrasta per altezza c'dimensione le altre, nella quale abitano i pastori senza famiglia, dove si fa la cucina collettiva e dove si lavora iI formaggio e la ricotta».

3. *Riferimenti statistici:*

la presenza del prodotto sui mercati dell'intera regione Lazio, è avvalorata dai dati rilevati sui mercuriali delle rispettive CCIAA di Roma dal 1922-1965, di Viterbo dal 1949-1973, di Frosinone dal 1955-1999, di Latina dal 1951-1977;

dalla Borsa merci della CCIAA di Roma si nota la variazione di prezzo che tale prodotto ha subito dal 1952 al 1998.

4. *Riferimenti sociali ed economici, quali la presenza di produttori che da anni effettuano questo tipo di produzione:*

la tenuta di Castel di Guido: da una comunicazione del direttore; l'azienda produceva nel 1969 circa 3500 litri di latte di pecora; questo in parte veniva venduto tal quale ed in parte utilizzato per la produzione di ricotta romana, come si evince dalla contabilità di masseria siglata dal vergaro e dal direttore nel 1958, 1960 e nel 1965;

la masseria Gasparri, dai cui libri contabili si mette in evidenza il prezzo al chilo e i chilogrammi totali prodotti di ricotta romana nelle stagioni agrarie che vanno dal 1907 (prezzo di 70 centesimi al chilo fino al 15 marzo e a 45 centesimi dopo il 15 marzo, per un totale di 850 kg) al 1924 (produzione totale di 932,5 kg).

5. *Riferimenti folkloristici:*

da circa 30 anni si svolge, nel comune di Barbarano Romano (Viterbo) la festa campestre dell'attozzata (Ricotta di Pecora);

dal 1978 si svolge nel comune di Fiamignano (Rieti) la «Mostra Rassegna Ovina» con Sagra della pecora e dei suoi prodotti.

6. *Riferimenti gastronomici:*

la Ricotta Romana, oltre ad essere consumata come pietanza a sé, trova largo uso come ingrediente di piatti tradizionali laziali.

L'origine è comprovata, inoltre, dall'iscrizione degli allevatori, dei produttori e confezionatori in appositi elenchi tenuti ed aggiornati dall'organismo di controllo di cui all'art. 7.

Art. 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

MATERIA PRIMA.

La materia prima della «Ricotta Romana» è costituita dal siero di latte intero di pecora delle razze più diffuse nell'area geografica di cui all'art. 3, quali: Sarda e suoi incroci, Comisana e suoi incroci, Sopravvissana e suoi incroci, Massese e suoi incroci.

Il siero, componente liquida della coagulazione del latte, deve essere ottenuto dal meccanismo di spurgo, dovuto alla rottura della cagliata destinata alla produzione dei, formaggi pecorini ottenuti da latte di pecore provenienti dal territorio di cui all'art. 3.

Il siero risulta essere «dolce», grazie al tipo di alimentazione delle pecore da latte, costituita da foraggi di pascoli naturali, prati pascoli ed erbai caratteristici del territorio della regione Lazio. Il prodotto che ne deriva, la «Ricotta Romana» assume un caratteristico sapore dolciastro che la distingue da ogni altro tipo di ricotta.

Il siero di latte intero ovino ha una colorazione giallo pallido e contiene:

residuo secco magro: da 5,5 a 6,5%;

proteine: da 1,0 a 2,0%;

grasso: da 1,4 a 2,4%;

lattosio: da 3,4 a 5,0%;

ceneri: da 0,4 a 0,8%.

Per la produzione della «Ricotta Romana» è consentita, net corso del processo di riscaldamento, del siero, a temperatura tra i 50-60^{0}C, l'aggiunta di latte intero di pecora proveniente dalle razze sopra citate e dall'areale di cui all'art. 3, fino al 15% del volume totale del siero.

Nel periodo estivo, quando l'animale si trova nello stadio fisiologico di asciutta, è consentita la tradizionale pratica della monticazione.

L'alimentazione delle pecore da latte è costituita da pascoli, prati-pascolo ed erbai tipici dell'area geografica di produzione di cui all'art. 3. È ammesso il ricorso all'integrazione con foraggi secchi e con concentrati, escludendo l'utilizzo di sostanze di sintesi e di organismi geneticamente modificati. Le pecore da latte non devono essere soggette a forzature alimentari, a stress ambientali e/o sofisticazioni ormonali, finalizzate ad incrementare la produzione.

METODO DI PRODUZIONE.

Il siero, senza aggiunta di correttori di acidità, viene riscaldato a 85-90^{0}C e mantenuto in lieve agitazione. Il riscaldamento, che in genere avviene nelle stesse caldaie in cui si è prodotto il formaggio, favorisce la precipitazione e la coagulazione delle sieroproteine e quindi il loro affioramento sottoforma di piccoli fiocchi. Il loro, consolidamento superficiale, in una fioritura, bianca stratificata, avviene sospendendo, per circa cinque minuti, il riscaldamento. L'affioramento viene separato dalla scotta. Successivamente si procede con la raccolta della ricotta che viene posta in fuscelle forate, di forma tronco-conica, per 8-24 ore per favorire ulteriormente lo spurgo della scotta. Il prodotto scolato viene fatto asciugare in locali freschi.

La ricotta che ne deriva presenta una struttura molto fine, un colore più marcato di quello vaccino ed un sapore delicato e dolciastro.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

Le condizioni di allevamento degli ovini e di trasformazione del formaggio, devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque, atte a conferire al latte e al prodotto derivato le sue specifiche caratteristiche.

Gli elementi che comprovano il legame con l'ambiente sono rappresentati da: fattori naturali.

L'intero territorio della regione Lazio permette, con le proprie caratteristiche pedo-climatiche, quali:

rilievi di varia natura (monti calcarei, vulcanici, colline, pianure alluvionali);

temperatura media annuale variabile tra 13-16^{0}C;

precipitazioni annuali comprese tra valori minimi di 650 mm lungo la fascia litoranea, di 1.000-1.500 mm nelle pianure interne fino ai 1.800-2.000 mm in corrispondenza del Terminillo e dei Simbruini;

di sfruttare le condizione migliori per l'allevamento degli ovini, senza provocare stress all'animale.

I fattori naturali consentono di utilizzare i prati naturali e prati-pascolo, fonte alimentare per gli ovini, in modo da conferire particolari qualità al latte destinato alla trasformazione casearia, determinando un sinergismo eccezionalmente favorevole oltre che per la qualità anche per l'omogeneità dei suoi caratteri.

Questo tipo di alimentaziòne, abbinato alle favorevoli condizioni ambientali di allevamento, caratterizza il prodotto, in modo tale da distinguere la ricotta romana dal resto delle ricotte.

FATTORI UMANI.

È possibile evidenziare due momenti fondamentali per la caratterizzazione qualitativa del prodotto:

la rottura della cagliata, dettata dalle capacità operative dei casari, frutto dell'abilità e dell'esperienza tramandata da secoli nell'intera zona interessata dalla D.O.P;

la tradizionale pratica della monticazione, che permette all'animale di sfuggire alla calura estiva e di conseguenza ai possibili stress ambientali e nutrizionalj, che soffrirebbe in pianura. Le pecore, risentendo positivamente di tali fattori, anche appena riscendono a valle, producono latte di ottima qualità, influenzando direttamente la qualità del formaggio ottenuto dallo stesso.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto, al disciplinare è svolto, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE 2081/1992.

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

Il confezionamento del prodotto deve avvenire nell'ambito del territorio di cui all'art. 3.

La «Ricotta Romana» viene confezionata in cestelli troncoconici di vimini, di plastica o di metallo di capacità massima di 2 kg. La facciata superiore del cestello viene ricoperta da un foglio di plastica. Sono consentite altre tipologie di confezionamento:

avvolta con carta pergamena;

contenitori di plastica e/o sottovuoto.

La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e relative menzioni (in conformità, alle prescrizioni del regolamento CEE 1726/98 e successive modifiche) e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni:

la designazione «Ricotta Romana» deve essere apposta con caratteri significativamente maggiori, chiari ed indelebili, nettamente distinti da ogni altra scritta ed essere seguita dalla menzione denominazione origine protetta (D.O.P.);

il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice;

il logo del prodotto è costituito - come da riproduzione riportata in allegato - da un perimetro quadrato formato, da tre linee di colore, a partire dall'esterno, verde, bianco e rosso, contenente all'interno una testa di ovino stilizzata tra le due lettere «R» maiuscole e rispettivamente di colore giallo, quella di sinistra; rosso, quella di destra. Il perimetro del quadrato del logo, è interrotto: lateralmente dalla lettera «R» di color rosso ed in basso dalla sigla, in caratteri maiuscoli di colore rosso, «D.O.P.». La denominazione del prodotto è posta in basso all'interno del perimetro del quadrato ed è costituita dalle parole in caratteri maiuscoli «RICOTTA» di colore giallo e «ROMANA» di colore rosso.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi altra qualificazione non prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino o comunque elogiativi del prodotto. È tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, dell'indicazione del nome dell'azienda dai cui allevamenti il prodotto deriva, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

La designazione «Ricotta Romana» è intraducibile.

Art. 9.

Logo
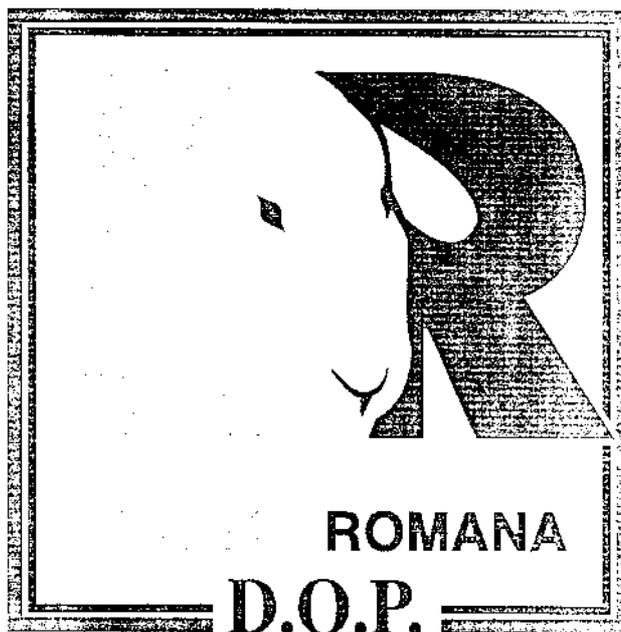
INDICE COLORIMETRICO

Colori utilizzati	Pantone corrispondente	Percentuali quadricromia			
		C	M	Y	N
Rosso	1797CVC	0%	94%	94%	6%
Verde	361CVC	76%	0%	91%	0%
Giallo	116CVC	0%	15%	94%	0%

03A01850

COMUNE DI MANDURIA

Approvazione definitiva della variante al piano regolatore generale. (Delibera c.c. n. 56 del 31 dicembre 2002)

PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

(Omissis).

Delibera:

1. di prendere atto del contenuto del verbale della Conferenza di servizi nella seduta dell'11 novembre 2002 allegato alla presente sotto la lettera «A» per fame parte integrante e sostanziale;

2. di esprimere in via definitiva parere favorevole alla variante urbanistica nei limiti e con le condizioni riportate nel verbale della Conferenza di servizi allegato alla presente, per il progetto presentato dai signori Notarnicola Giuseppe e Mariggiò Maria in data 25 maggio 2001 prot. 15794, per il cambio di destinazione d'uso da garage a locale artigianale (officina meccanica) del fabbricato esistente sito in Manduria, contrada «Meschinella», riportato in catasto al foglio di mappa 47 particella 81;

3. di dare atto che la presente deliberazione costituisce approvazione definitiva della variante di che trattasi e che non è richiesta l'approvazione regionale, così come previsto dallo stesso art. 5, comma due, del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

4. di dare atto che la presente non comporta impegno di spesa;

5. propone l'immediata eseguibilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione della quale il presidente ne dà lettura;

Tenuto presente lo svolgersi dei lavori nel corso dei quali si assentano i consiglieri Pisello e Dinoi S. riducendo a 21 il numero dei consiglieri presenti;

Uditi gli interventi dei componenti il consesso come riportati nel verbale stenografico allegato alla presente;

Posta a votazione la suddetta proposta ottiene il seguente risultato: n. 15 voti favorevoli e n. 6 contrari (Massaro, Vico, Mastrovito, Dinoi G., Passatore e Pacifico), esito accertato e proclamato dal presidente;

Delibera

di approvare l'antescritta proposta di deliberazione.

03A01736

COMUNE DI BONATE SOPRA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Bonate Sopra (provincia di Bergamo) ha adottato il 27 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

Di stabilire, per l'anno 2003, le seguenti aliquote e detrazioni per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

4,7 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

6 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale, in conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996.

2. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. L'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato.

Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

4. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

La detrazione applicata alle abitazioni principali è applicabile, nella stessa misura, anche alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta/collaterale fino al 2° grado (genitori-figli-fratelli-nonni-nipoti), rimanendo applicabile l'aliquota ordinaria.

Per poter usufruire di tale agevolazione è necessario presentare apposita richiesta all'ufficio tributi del comune;

5. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

03A01339

COMUNE DI CANOSIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Canosio (provincia di Cuneo) ha adottato il 19 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

1. Di confermare per l'anno 2003 l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille da applicarsi alle abitazioni principali e l'aliquota del 6,5 per mille per tutte le altre abitazioni al di fuori di quella principale.

2. Di prendere atto che, ai sensi del punto 2 del comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 622, dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

(Omissis).

03A01340

COMUNE DI CARRO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Carro (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

1. *Omissis* fissare per l'anno 2003 l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con l'aliquota del 6 per mille per tutte le tipologie di immobili, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2.

2. Di fissare l'aliquota agevolata del 3 per mille ai fini dell'I.C.I. a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

3. Di non operare per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dell'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 riduzioni o detrazioni d'imposta, dando atto che per l'abitazione principale resta fissata la detrazione di € 103,29 ai sensi del comma 2, art. 8, decreto legislativo 504 del 30 dicembre 1992 sopracitato.

(Omissis).

03A01341

COMUNE DI CARUGATE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Carugate (provincia di Milano) ha adottato il 17 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:

4,5 per mille abitazione principale;

6,5 per mille altri immobili.

Di estendere l'aliquota ridotta per l'abitazione principale alle pertinenze intendendosi come tali quelli appartenenti alle categorie catastali C/2 (depositi e posti auto) e C/6 (autorimesse).

Di applicare i benefici dell'aliquota ridotta ad una sola pertinenza per ciascuna abitazione principale.

Di confermare la detrazione di € 103,29 annua per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

03A01342

COMUNE DI CASSANO D'ADDA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Cassano D'Adda (provincia di Milano) ha adottato il 9 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

1. Di confermare per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. da applicarsi in questo comune nella misura ordinaria del 6 per mille.

2. La suddetta aliquota è ridotta al 5 per mille per le abitazioni principali e le loro pertinenze, in conformità al regolamento in vigore.

3. Di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e loro pertinenze è di € 129,114.

4. Di determinare l'aliquota del 4 per mille a favore dei soggetti passivi che concedono immobili in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 9 dicembre 1998 e decreto ministeriale 5 marzo 1999 (canone concordato) da documentarsi attraverso autocertificazione entro i termini del versamento dell'imposta.

(Omissis).

03A01343

COMUNE DI CORZANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Corzano (provincia di Brescia) ha adottato il 7 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

1. Di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura così differenziata:

prima abitazione: aliquota 5,5 per mille;

altri immobili: aliquota 6,5 per mille.

2. Di dare atto che, per le esenzioni, riduzioni e detrazioni di imposta, nonché per ogni altro aspetto connesso all'applicazione dell'imposta, troveranno applicazione le disposizioni vigenti, contenute in particolare nel decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, nonché quelle ulteriori previste dal regolamento per l'applicazione dell'imposta, approvato con delibera consiliare n. 6 in data 27 gennaio 1999, esecutiva a sensi di legge.

(Omissis).

03A01344

COMUNE DI GAGLIANICO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Gaglianico (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

1. Di fissare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

a) aliquota del 4,50 per mille per gli immobili utilizzati come prima abitazione del dichiarante e per quelli dati in locazione a soggetti che li utilizzano anche loro come prima abitazione;

b) aliquota base del 6 per mille per tutti gli altri immobili soggetti a tale tributo;

c) detrazione fissa per le prime abitazioni € 116,20.

(Omissis).

03A01345

COMUNE DI GENIVOLTA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Genivolta (provincia di Cremona) ha adottato l'11 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

1. Di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo comune, nella misura unica del 5 per mille.

2. Di fissare in € 103,29 l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.

(Omissis).

03A01346

COMUNE DI GORLAGO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Gorlago (provincia di Bergamo) ha adottato il 2 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

1. Di confermare anche per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. del 5,25 per mille.

2. Di stabilire in € 129,11 (lire 250.000) la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

03A01347

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Musile di Piave (provincia di Venezia) ha adottato l'11 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

1. Di stabilire per l'anno 2003 le seguenti aliquote e detrazioni:

aliquota del 5 per mille:

a) per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

b) gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado di parentela, adibite a loro abitazione principale;

c) pertinenze dell'abitazione principale di cui al punto *a)* e *b)*;

d) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e alienazione di immobili, per un periodo comunque non superiore a tre anni;

aliquota del 7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

detrazione per le abitazioni adibite ad abitazione principale, esclusi gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado di parentela adibiti a loro abitazione principale: € 155,00;

detrazione per i soggetti in condizioni economiche e sociali disagiate: fino a concorrenza dell'imposta dovuta per l'abitazione principale di soggetti passivi d'imposta assistiti in via continuativa dal comune e che versano in condizioni socio-economiche particolarmente disagiate, previa attestazione del responsabile del servizio sociale.

(Omissis).

03A01348

COMUNE DI PALAGIANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Palagiano (provincia di Taranto) ha adottato il 9 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

1. Di fissare e applicare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

a) per l'abitazione principale e le sue pertinenze: aliquota 5,50 per mille;

b) per tutte le altre tipologie di immobili: aliquota 7,00 per mille;

c) di riconfermare e fissare la detrazione per l'abitazione principale e le sue pertinenze ancorché iscritte distintamente in catasto in € 103,29.

(Omissis).

03A01349

COMUNE DI POZZA DI FASSA (POZA)

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Pozza Di Fassa (Poza) (provincia di Trento) ha adottato
il 30 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

1. Per tutto quanto in premessa esposto, di determinare l'aliquota e le detrazioni in materia di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003, come segue.

4. L'aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille.

5. L'aliquota ridotta al 5 per mille per le abitazioni principali, per le abitazioni assimilate a quella principale (art. 7 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili) e per la pertinenza all'abitazione principale, dichiarata con apposita comunicazione (art. 6 del precitato regolamento).

6. Di mantenere per l'anno 2003 la detrazione di € 248,23 dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

03A01350

COMUNE DI RE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Re (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

1. Di determinare per l'anno 2003 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

unità immobiliare adibita ad abitazione principale (prima casa) ed unità immobiliare locate utilizzate come abitazione principale: 6 per mille;

terreni edificabili come definiti dal P.R.G.C. vigente: 6 per mille;

altri fabbricati ed immobili diversi dalle abitazioni principali e dai terreni edificabili: 7 per mille.

2. Di fissare in € 103,29 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

03A01351

COMUNE DI SALICE SALENTINO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Salice Salentino (provincia di Lecce) ha adottato il 5 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

1. Di determinare, *(omissis)*, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella stessa misura dell'anno 2002, come di seguito riportata:

aliquota del 4 per mille per l'abitazione principale e pertinenze adibite a servizio delle abitazioni principali e classificate in catasto in cat. C/2, C/6 e C/7;

aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili e terreni.

2. Di dare atto che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale viene confermata per l'anno 2003 in € 129.11 (L. 250.000).

(Omissis).

03A01352

COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di San Giorgio Jonico (provincia di Taranto) ha adottato il 24 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

Di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di stabilire per l'anno 2003:

1) l'aliquota ordinaria dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille;

2) l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale sulla base di nuovi contratti stipulati secondo quanto previsto dalla legge n. 431/1998.

3) La detrazione per abitazione principale nella misura di € 104,00.

(Omissis).

03A01353

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del comma 5 dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicato, hanno provveduto alla riconsegna di tutti i marchi in dotazione e, in caso di smarrimento di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia; le stesse imprese sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Bologna con le corrispondenti determinazioni dirigenziali:

Determinazione dirigenziale n. 768 del 26 novembre 2002

N. marchio	Impresa	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
175-BO	La bottega dell'oro S.r.l.	Bologna	2	—

Determinazione dirigenziale n. 4 dell'8 gennaio 2002

N. marchio	Impresa	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
285-BO	Aurifex di Pavan Gilberto	Bologna	4	—

Determinazione dirigenziale n. 20 del 21 gennaio 2003

N. marchio	Impresa	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
38-BO	Salvatori Oreficeria S.a.s. di Michela Conti e C.	Bologna	—	4

Determinazione dirigenziale n. 21 del 21 gennaio 2003

N. marchio	Impresa	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
325-BO	Argor S.r.l.	Bologna	3	—

Si diffidano gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, indicati come «non restituiti» o «smarriti», qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna.

03A01729

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501041/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238